

RESOCOMTO STENOGRAFICO

341^a SEDUTA

(*Serale*)

MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2000

Presidenza del presidente CRISTALDI

INDICE

Pag.
2

Congedo	2	
Disegni di legge		
«Disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi» (1114/A)		
(Discussione):		
PRESIDENTE	2, 8	
VICARI (FI), relatore	2	
CINTOLA, presidente della Commissione	5, 8	
SILVESTRO (DS)	6	
LO GIUDICE, assessore per i lavori pubblici	6	
LEANZA, presidente della Regione	6	
BENINATI (FI)	7	
CAPODICASA (DS)	7	
«Disposizioni per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e di riordino dei regimi d'aiuto alle imprese» (437 - 439 - 33 - 389 - 22 - 79 - 104 - 105 - 116 - 180 - 229 - 293 - 399 - 408 - 409 - 415 - 436 - 493 - 677 - 693 - 714 - 773 - 779 - 864 - 922 - 973 - 977 - 993 - 1031 - 1068 - 1121 - 1124 - 1125/A)		
(Seguito della discussione):		
PRESIDENTE	8, 19, 27	
PIRO (I Democratici)	9, 14, 16, 19, 21, 25, 27, 28	
ODDO (DS)	11	
CASTIGLIONE (FI)*	12, 26, 39	
DRAGO, assessore alla Presidenza	15, 18, 31	
CAPODICASA (DS)	17, 23, 25	
FLERES, presidente della Commissione e relatore	20, 22	
BATTAGLIA (DS)	22, 30	
GIANNOPOLI (DS)	30, 31	
Per richiamo al Regolamento		
PRESIDENTE	2	
PIRO (I Democratici)	1	

La seduta è aperta alle ore 19.00.

FLERES, segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 19.07, è ripresa alle ore 19.45*)

La seduta è ripresa.

Per richiamo al Regolamento

PIRO. Chiedo di parlare per richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, dopo lunghe stagioni in cui nei lavori della nostra Assemblea aveva prevalso il cosiddetto emendamento selvaggio adesso, con una delle recenti modifiche al Regolamento votata dall'Assemblea, è stata introdotta una disciplina che detta sicuramente regole più rigide sia per quanto riguarda i tempi che i contenuti degli stessi emendamenti, come ad esempio la norma che introduce l'obbligo della pausa di ventiquattro ore tra la fine della discussione generale e l'inizio dell'esame degli articoli. Ciò si è rivelato molto positivo perché ha consentito una più serena e opportuna valutazione degli emen-

(*) Intervento corretto dall'oratore.

damenti, ha dato più respiro agli uffici per organizzare i lavori ed ha permesso ai deputati di conoscere per tempo le proposte emendative dei testi dei disegni di legge.

La normativa dettata non si riferisce soltanto agli emendamenti presentati dai deputati, ma ha voluto espressamente riferirsi anche a quelli presentati dal Governo e dalla Commissione, dando la possibilità oggettivamente necessaria (signor Presidente, lei ricorderà che io stesso mi feci promotore di questa iniziativa) alla Commissione e al Governo di presentare, dopo la discussione generale, non soltanto subemendamenti che si riferiscono ad emendamenti presentati, ma anche emendamenti di riscrittura dei testi, riferendosi il Regolamento esplicitamente al testo del disegno di legge e ai vari emendamenti presentati.

Signor Presidente, credo che questa disposizione, estremamente opportuna e che si è rivelata positiva, debba continuare ad essere pienamente rispettata per il buon andamento dei nostri lavori. In realtà, è accaduto anche ieri – in un momento molto caotico, rispetto al quale la Presidenza stessa ha sentito il bisogno di intervenire – che questa regola non venisse esattamente rispettata dal Governo e dalla Commissione.

In relazione ai disegni di legge oggi al nostro esame, noto che circolano emendamenti presentati, in particolare dal Governo, dopo la discussione generale o, comunque, dai contenuti del tutto estranei.

Credo, pertanto, doveroso un richiamo al Regolamento, non certamente rivolto alla Presidenza; tale richiamo ha lo scopo di porre una condizione che, in questo momento, non si riferisce ad alcun emendamento in particolare ma ad una disposizione regolamentare che, nell'interesse dei lavori del nostro Parlamento, deve essere fatta pedissequamente osservare sia che gli emendamenti siano presentati dai deputati sia che – e talvolta a maggior ragione – siano presentati dal Governo o dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, la ringrazio per avere voluto rilevare una posizione che già – come lei ha fatto riferimento nel suo intervento – era stata evidenziata dallo stesso Presidente dell'Assemblea.

Desidero rassicurare sia l'onorevole Piro, che il Governo e l'Aula sul fatto che si rispetterà il Regolamento secondo la nuova formulazione. Se c'è stata qualche deroga in passato, ha sempre avuto una motivazione e l'autorizzazione da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Forse ieri si è andati un po' oltre anche perché non ho voluto guastare il clima costruttivo che si era creato in Aula, ma credo che tutto debba avere un limite.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Pagano ha chiesto congedo per la seduta odierna.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Informo, ai sensi dell'articolo 127, comma 9 del Regolamento interno, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Discussione del disegno di legge «Disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi» (1114/A)

PRESIDENTE. Si passa al primo punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con l'esame del disegno di legge numero 1114/A «Disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi», posto al numero 1).

Invito i componenti la quarta Commissione, «Ambiente e territorio», a prendere posto al banco delle Commissioni.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vicari, per svolgere la relazione.

VICARI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione oggi in Aula ha impegnato la Commissione legislativa, ma anche il Governo, in numerosissime sedute ed incontri; molto numerosi ed interessanti incontri si sono avuti anche con le associazioni di categoria ed il disegno di legge oggi in discussione ha cercato di rispondere al meglio alle esigenze del nostro territorio e non sempre è stato in sintonia con la proposta del Governo.

È indubbio che il largo consenso, espresso a tutti i livelli e da tutte le parti sociali ed economiche, sul nuovo quadro normativo induce al convincimento che l'introduzione delle nuove norme segna il passaggio definitivo verso un'industria e moderna metodologia di programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche e che, pertanto, ogni variazione e integrazione introdotta dalla nostra regione deve essere ispirata agli stessi principi – voluti dalla legge nazionale numero 109 del 1994 e dai successivi regolamenti di attuazione – di trasparenza dell'azione amministrativa e di eliminazione di antinomie con il quadro normativo statale.

Il disegno di legge in discussione esitato dalla Commissione legislativa si prefigge, altresì, di realizzare la semplificazione del contesto regolativo degli appalti in Sicilia, con la conseguenza che la sua approvazione condurrebbe all'abrogazione della normativa vigente, creando un testo normativo che, coordinato con le richiamate disposizioni statali, fungerà da riferimento per tutti gli operatori del settore.

Riteniamo che il disegno di legge al nostro esame possa essere considerato un testo unico in materia di appalti di lavori, forniture e servizi in Sicilia e riteniamo, altresì, che tutte le norme che vengono abrogate con l'approvazione del presente disegno di legge non faranno altro che snellire le procedure ed i tempi.

Nel caso specifico, anche se per quanto riguarda particolarmente gli aspetti tecnici mi rimetto al testo, vorrei fare qualche considerazione; a maggior ragione perché – dicevo – ci troviamo in una condizione in cui, a volte, gli orientamenti della commissione non sono stati coincidenti con le indicazioni dell'originario disegno di legge numero 1114.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1 (signor Presidente, non farò un esame di ogni articolo, ma mi concentrerò su quelli che più ci hanno portato ad esprimere opinioni diverse) la Commissione ha ritenuto di precisare meglio gli atti normativi statali che vengono immediatamente recepiti, preferendo la stesura dell'articolo 1, che oggi si trova in discussione, alla vecchia stesura dell'articolo 3, di fatto recependo *in toto* la legge nazionale numero 109 ed il regolamento di attuazione.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 5, che ha sostituito la vecchia formulazione, abbiamo inserito, lasciandolo all'incirca così come era stato predisposto dal Governo, il comma 12 il quale introduce nella nostra regione una innovazione molto interessante riguardante la possibilità che il 50 per cento dei ribassi dei lavori venga lasciato alle stazioni appaltanti per la costituzione di un fondo di rotazione; tale fondo ha come destinazione – ciò è noto a tutti – la possibilità di dare incarichi di progettazione, cercando in questo modo di aiutare soprattutto quegli enti locali, quei comuni che oggi vivono una situazione di assoluta difficoltà per l'affidamento di incarichi di lavoro e che, senza questi progetti, sono impossibilitati ad accedere ai finanziamenti statali o comunitari. Il restante 50 per cento, invece di ritornare nel calderone delle entrate della Regione siciliana, viene rinviato all'amministrazione regionale, ma in particolare al ramo che ha prodotto il finanziamento.

All'articolo 6 abbiamo ritenuto di prevedere l'applicazione di quanto previsto dal legislatore nazionale inserendo, oltre alla possibilità delle progettazioni, anche quella degli studi.

Invece, all'articolo 7 – e credo che qui risieda una delle più importanti innovazioni introdotte dal legislatore nazionale – è prevista la figura del responsabile unico del procedimento che, come può dedursi dall'esame delle funzioni e delle responsabilità ad essa attribuite dal regolamento, costituisce una delle più significative novità della moderna legislazione.

Questa nuova figura, sulla quale tutti i più autorevoli commentatori ed esperti si sono pronunciati positivamente, aggettivandola come "regista" o come *project-manager*, e sulle cui qualità tecnico-professionali comunque la legge lascia alle amministrazioni locali ampia possibilità di scelta e surroga, accentra su di sé tutte quelle funzioni procedurali prima attribuite ai vari uffici dello Stato (nel nostro caso della Regione), che a vario titolo intervenivano sulle procedure di redazione e di approvazione dei progetti, delle perizie di variante, degli espropri, collaudi, scelte del contraente, generando non pochi ritardi e frequenti disfunzioni discendenti – per citare l'ipotesi più ricorrente – dalle congenite carenze di organico, ma anche dagli innumerevoli passaggi cui doveva essere

sottoposto un progetto prima della sua cantierabilità.

L'introduzione di questa figura rappresenta una importantissima innovazione e, di fatto, provoca una diminuzione notevole sia di tutti i pareri da rendere che dei tempi di attuazione.

Per quanto riguarda l'articolo 10, anche qui c'è un passaggio in cui abbiamo preferito, ascoltando sempre chi opera nel settore, ancorarci a quanto prevede la legge nazionale sui criteri di aggiudicazione. Com'è noto, su questi aspetti la Regione siciliana ha legiferato (con la legge 21 del 1998, poi sostituita dalla legge 10 del 1999) introducendo norme che, di fatto, hanno comportato delle difficoltà soprattutto per quanto riguarda i lavori sotto soglia.

Sostanzialmente, il sistema introdotto dal disegno di legge iniziale non è molto diverso, ma si limita, invece, a depennare l'eliminazione diretta dei concorrenti in caso di offerta anomala ed eleva a sei il numero minimo dei partecipanti previsto per l'applicazione della norma.

Non sembra che la variazione prevista portasse dei vantaggi palesi al sistema di gara, e vorrei fare un esempio al riguardo: nel caso in cui si avevano sei partecipanti, l'esclusione del 25 per cento delle offerte di maggiore e minor ribasso comportava l'esclusione di quattro partecipanti, con intuibili possibilità di pilotare le gare. Il ripristino di quanto stabilito dalla legge nazionale e l'ancorarsi ad essa hanno fatto sì che si ritornasse al ribasso d'asta previsto una volta nella nostra Regione, ma anche in tutte le regioni d'Italia.

L'articolo 12 che riguarda la nomina del collaudatore prevede, invece, che questa figura venga designata dalle stazioni appaltanti e non dal ramo dell'amministrazione finanziatrice, dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Le norme transitorie contenute all'articolo 20, comma 5, hanno introdotto una modifica rispetto a quanto si era inizialmente proposto e, cioè, che le imprese partecipanti alle gare dovessero presentare le condizioni migliori degli ultimi cinque anni, e non dei cinque anni migliori nell'ultimo decennio.

Su questo aspetto devo dire che le posizioni sono diverse e, probabilmente, né la prima né la seconda soluzione forse sono ideali, ma abbiamo ritenuto, per un fatto di maggiore traspa-

renza e garanzia anche sulle imprese, che chi ha operato negli ultimi dieci anni non potesse soltanto fornire i migliori lavori degli ultimi cinque anni, perché si possono verificare anche casi in cui ci si ferma per dei motivi abbastanza noti: ecco perché ci siamo ancorati agli ultimi cinque anni.

Signor Presidente, per concludere, sostanzialmente nel Titolo II – e, quindi, dall'articolo 13 in poi – abbiamo confermato il testo approntando solo delle piccole variazioni alla legge nazionale ed introducendo all'articolo 19 – così come proposto – un'importante Commissione che è quella di garanzia e trasparenza.

Il problema principale che probabilmente in questo momento attanaglia l'Aula – ecco perché anche su un tema così importante, forse, non c'è una particolare attenzione – è che oggi al Senato si discute di alcune riforme sulla "Merloni ter"; ma anche su questo la Commissione ha compiuto informalmente i suoi approfondimenti e riteniamo che, quanto proposto a livello nazionale, sia assolutamente compatibile con il lavoro che oggi è stato qui presentato.

L'ultimo elemento che dovrebbe fare riflettere maggiormente chi dovrà decidere sulla approvazione di questo disegno di legge è il seguente: abbiamo cercato di creare delle norme legislative che potessero far sì che la Regione siciliana in materia di appalti, di forniture e servizi sia assolutamente identica a tutte le altre regioni italiane.

Altro aspetto, particolarmente importante e forse prioritario, è che se la Regione siciliana adotta delle norme diverse da quelle previste a livello nazionale, dettate anche da alcune direttive comunitarie, il rischio è che tutte le stazioni appaltanti debbano ricorrere ad una norma quando il finanziamento è superiore del 50%, se è prioritario il finanziamento statale e comunitario (quindi il riferimento è ad "Agenda 2000"), e ricorrere ad un'altra legge, un altro regolamento, un altro bando quando invece il finanziamento è regionale.

Signor Presidente, il rischio è che se non ci si ancora fortemente ad una normativa nazionale, che è quella che viene richiesta sempre quando i finanziamenti sono statali e comunitari, le stazioni appaltanti – e principalmente mi rivolgo ai Comuni – dovranno adottare una legge, un re-

golamento ed un bando con tutte le sue modifiche nel caso in cui i finanziamenti siano statali e comunitari; un'altra legge, altre modifiche, altri regolamenti ed altri bandi nel caso in cui, invece, i finanziamenti siano regionali.

Sappiamo che, almeno nei prossimi sei anni, i finanziamenti principali nel nostro territorio saranno quelli dei fondi strutturali. Ecco perché crediamo fortemente, come Regione siciliana, in una legge assolutamente identica a quella delle altre regioni d'Italia, almeno in larga parte, uniformandoci ad una direttiva unica, e non creando ancora più squilibrio, dissennatezza e ritardi nelle amministrazioni beneficiarie finali dei finanziamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il presidente della Commissione, onorevole Cintola. Ne ha facoltà.

CINTOLA, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, apprezzo il lavoro e l'introduzione del relatore, vorrei però fare due osservazioni. Ha detto bene l'onorevole Vicari - e va sottolineato - che tutti i finanziamenti statali e comunitari saranno appaltati dalla Sicilia indipendentemente da questa legge, ciò perché i finanziamenti europei e statali superiori al 50% saranno regolati dalla normativa nazionale. Tant'è che, per essere chiari, a Palermo il sindaco Orlando i 65 miliardi appaltati per i lavori relativi al vertice ONU li ha ottenuti tutti per mezzo della legge nazionale n. 109, la legge Merloni.

Se la stazione appaltante è il sindaco Orlando o il Prefetto bisogna considerare che la legge nazionale vige, così come vige il fatto che in Italia si sia passati da appalti in percentuale. Se noi ne facciamo dieci, loro con questa legge ne farebbero duecento. Sono stati tolti ed evitati tutti i passaggi clientelari e parassitari che esistono dal momento della progettazione fino alla definizione di tanti passaggi di natura tecnica. Non dico che non vi siano ma la definizione "corresponsabile unico" dà una accelerazione notevole che mantiene la Sicilia al passo con i tempi.

Sia il Governo che la Commissione hanno

fatto bene ad eliminare i lacci e i laccioli della legge numero 10, che è al di là dei fatti cosiddetti mafiosi e clientelari che si sono verificati negli appalti; da quello che conosciamo dai giornali non avevano bisogno dei lacci e laccioli di quella legge perché si riusciva ad aprire le buste con la connivenza di sindaci o di amministratori, per cui insistere ancora sul tentativo di dare una specificità agli appalti significava solo volere creare ritardi mentre l'Italia si muove con una marcia differente, superiore alla nostra.

Il tentativo di doverci differenziare il meno possibile dalla legge Merloni significa dare certezza di diritto e di univoca interpretazione agli appalti in Sicilia sia che i fondi siano nazionali ed europei che regionali.

L'introduzione - come ha ben sottolineato la collega Vicari - del fondo di rotazione di cui (ormai i comuni possono avvalersi per la progettazione di opere che debbono poi diventare esecutive, ridà agli stessi comuni una possibilità che non avevano più).

In sintesi, voglio dire che questo disegno di legge può essere modificato - ed è giusto che lo sia - attraverso il confronto in Aula. Il tentativo che abbiamo cercato di porre in essere è questo: non c'è possibilità e non riteniamo esista una specificità siciliana che possa far disconoscere una legge nazionale che ha prodotto risultati ottimali sul territorio nazionale. Le stesse diversificazioni presentate al Senato sulla legge Merloni (e che sono in discussione), non sono di alcun peso sull'approvazione e sull'adeguamento che noi abbiamo fatto, e alla fine, niente vieta, come è avvenuto con la legge 10/91 (ed io mi farò portatore di quell'emendamento), che, se modifiche ci saranno alla legge nazionale, vengano già fin da ora recepite dalla Regione la quale, se vorrà, potrà modificare ciò che è già statuito e non, come fino ad ora è avvenuto (la legge è stata approvata nel 1994). La decisione di adeguarsi o di fare una legge sugli appalti in Sicilia dura da sei anni. Abbiamo condannato la Sicilia ad un regime sugli appalti antiquato, antistorico, con lacci e laccioli e spesso tangenti quando ci si muove attraverso tutta una miriade di pareri che non hanno più motivo di essere.

In questi termini riteniamo di avere svolto

un lavoro sul quale si può esprimere un giudizio positivo che certamente l'Aula, con gli emendamenti necessari, vorrà modificare e migliorare, tenendo conto però di un'osservazione: o ci si adegua a quella legge o le modifiche apportate creeranno un ginepраio che gli enti regionali e quelli sottoposti alla Regione dovranno districare per tentare di portare celermente a compimento gli appalti e, quindi, opere e lavoro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Silvestro. Ne ha facoltà.

SILVESTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, apprezzo la decisione del Presidente dell'Assemblea di porre all'ordine del giorno la disciplina degli appalti, tuttavia mi permetto di sollevare una questione che credo sia interesse dell'Aula accogliere.

Il disegno di legge affronta una materia molto delicata e argomenti che sono in controtendenza con la legislazione siciliana su questioni qualificanti della legge numero 10. Andiamo verso l'abrogazione di istituti importanti, decisivi, qualificanti della legge 10 per cui ritengo che, per questo disegno di legge, non possiamo servirci della stessa procedura utilizzata per altri disegni di legge e, cioè, incardinare brevemente la discussione generale per poi trattare gli emendamenti dopo 24 ore.

Ritengo che l'Aula debba essere posta nelle condizioni di svolgere una discussione generale adeguata al livello delle responsabilità che ognuno di noi si assume sulla materia degli appalti, e poiché il disegno di legge – senza responsabilità di alcuno – contiene norme di grande rilievo, di notevole gravità per la legislazione siciliana, propongo di sospendere la discussione generale per rinviarla successivamente in modo che i gruppi possano compiutamente – con grande senso di responsabilità – intervenire nella discussione generale stessa, così come avviene per i disegni di legge che hanno un'importanza decisiva e, quindi, continuare secondo la procedura prevista dal Regolamento.

Mi sembrerebbe del tutto disinvolta, per quanto riguarda questo disegno di legge, per le

materie che tratta e per le norme che contiene, alcune di una gravità eccezionale...

(Interruzione dell'onorevole Cintola)

Onorevole Cintola, esprimo una mia opinione sulla abrogazione di norme qualificanti della legge, compresa la questione dell'antimafia, che ritengo importante. L'Aula dovrebbe essere posta nelle condizioni di partecipare alla discussione generale in modo tale che vi sia una riflessione ed una consapevolezza nell'affrontare le questioni oggetto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Signor Presidente della Commissione, l'onorevole Silvestro, argomentando sull'importanza del disegno di legge, auspica una sospensione della discussione sullo stesso al fine di consentirne l'approfondimento. Prima di porre in votazione la proposta dell'onorevole Silvestro, desidero conoscere il parere del Governo.

LO GIUDICE, *assessore per i lavori pubblici*. Signor Presidente, sono convinto che finalmente siamo giunti all'appuntamento con una legge importante sul tema della disciplina dei lavori pubblici in Sicilia. Però la richiesta dell'onorevole Silvestro non è peregrina in quanto, trattandosi appunto di una legge importante, può darsi trovi spiazzati diversi deputati, non certamente me, che sono assessore per i lavori pubblici. Una legge di questa portata, però, che arriva in Assemblea adesso per essere discussa domani, probabilmente mette in difficoltà deputati che sicuramente vogliono partecipare (non dovrei dire questo perché ho tutto l'interesse che venga approvata urgentemente).

Pertanto, per evitare di creare pasticci ritengo opportuno un rinvio della discussione del disegno di legge.

LEANZA, *presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEANZA, *presidente della Regione*. Signor Presidente, il Governo ha chiesto di trattare questo argomento per due ordini di ragioni: primo, perché spesso ci si fa carico del fatto che leggi

nazionali siano da noi recepite con notevole e grave ritardo; secondo, perché, almeno per quello che a me viene detto, questa legge influenza per alcuni aspetti anche sull'attuazione del POR, di "Agenda 2000" e su altro ancora. Però, se c'è un'esigenza di approfondimento che possa essere funzionale a trovare una sintesi onde far procedere il disegno di legge col massimo del consenso e celermente, il Governo non si oppone.

BENINATI. Chiedo di parlare sulla proposta dell'onorevole Silvestro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENINATI. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola, però mi sento mortificato in quest'Aula nel sentir dire da parte di colleghi che oggi si stia procedendo con celerità mentre non è così, perché la presentazione del disegno di legge del Governo Capodicasa risale al periodo maggio-giugno.

Il disegno di legge è stato depositato in Commissione e lasciato lì per mesi per diversi motivi e per le crisi di governo. Ad un certo punto, dopo che si sono risistemate le commissioni, ha ripreso i lavori la Commissione competente. Io sono stato tra i più presenti in Commissione, pur venendo da fuori, ed ho constatato molte assenze tra i colleghi. Posso condividere che la discussione di un disegno di legge del genere, per chi non lo conosce, sia disagevole; ma non perché esso sia arrivato celermente in Aula, bensì perché vi è chi non ha voluto conoscerlo. Il disegno di legge non è stato discusso con un colpo di mano ma regolarmente, anche se c'erano sempre delle assenze: basta consultare i verbali. Pertanto, il fatto che chi non vuole conoscere le cose venga poi in Aula a sostenere la tesi che quasi quasi è colpa di chi invece era sempre presente, mi sembra veramente mortificante per l'Assemblea.

Ciò premesso, condivido l'opinione che il disegno di legge possa creare un certo stupore e anche delle perplessità circa le metodologie cui ormai ci si era abituati negli anni. Devo dire che la Regione siciliana ha legiferato sempre bene sugli appalti, però onestamente la mentalità è cambiata; quindi, chi non si aggiorna e non segue le vicende, ritengo che debba farlo prima

di esprimersi. Mi sembra strano che proprio io che appartengo al centrodestra debba sostenere una legge del centrosinistra a livello nazionale.

Il mio intervento non vuole essere né a favore né contro la prosecuzione dei lavori odierni. Non è questo il punto perché mi rendo conto che è giusto affrontare il tema con serenità; però, mi dovrete scusare, non è possibile neanche dire che questo disegno di legge sia arrivato di colpo; è arrivato sì di colpo, ma è un provvedimento che giace da mesi in Commissione, e di cui hanno potuto prendere visione tutti i partiti che sono presenti, se vogliono essere presenti; e ringrazio l'onorevole Zago che è stato uno dei pochi dell'opposizione a partecipare, anche se in alcuni casi esprimendo dissenso, però devo dire che almeno ha partecipato. Sentirsi dire oggi che, quasi quasi, chi non ha partecipato ai lavori ha ragione, è un atteggiamento che non condivido. A questo punto, signor Presidente, mi esporrò una volta per tutte dicendo che non parteciperò più ai lavori della Commissione, perché chi partecipa ha torto e chi non partecipa ha ragione.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, sono stupefatto dalla posizione assunta dall'onorevole Beninati, diciamo amaramente stupito, perché il suo intervento dimostra la sottovalutazione di un problema che, in questa Assemblea regionale, in passato – lo dico per quei parlamentari che non erano presenti, compreso l'onorevole Beninati – ha impegnato prima la Commissione e poi l'Aula per intere settimane. E ciò non perché ci fosse la voglia da parte di qualcuno di rallentare l'esame dei provvedimenti, ma perché siamo in terra di Sicilia dove la questione degli appalti ha un significato, tiene insieme tante cose, finisce per influenzare la vita sociale, culturale, morale ed economica di questa regione. Allora, pensare che un disegno di legge, ancorché discusso in commissione, sia arrivato in Aula il 29 novembre 2000, cioè cinque giorni fa, con in mezzo il venerdì, il sabato e la domenica e con l'Aula impegnata nell'esame di ben 13 disegni di legge, a rincorrere ciascuno la sca-

denza del minuto per presentare i propri emendamenti, significa semplicemente voler approfittare della confusione di questa fine sessione per fare passare norme sulle quali conquisteremmo nuovamente in negativo le prime pagine della stampa nazionale, perché qui si smantella un'intera legge...

VICARI. È la vostra legge nazionale!

CINTOLA. A Bologna fanno così!

CAPODICASA. A Bologna fanno così, onorevole Cintola, ma in Sicilia non lo possiamo fare, le piaccia o no! Per quanto ci riguarda in Sicilia non lo si può fare. E allora – onorevole Cintola, non si innervosisca perché altrimenti mi fa pensare male – il problema che le pongo è esattamente quello di consentire all'Aula di affrontare il disegno di legge e di esprimersi compiutamente.

Dopodiché l'Aula si determinerà nel modo che riterrà più opportuno sui punti qualificanti del disegno di legge, ma ognuno si deve assumere la propria responsabilità al cospetto dell'opinione pubblica siciliana e nazionale, e aggiungo anche di altri organi.

Non voglio ricordare al Presidente dell'Antimafia regionale, onorevole Granata, durante il periodo del Governo di centrosinistra, la ridondanza perfino – ma giustificata, aggiungo – con cui ogni giorno ci veniva ricordata l'attuazione dei primi quattordici articoli della legge numero 10.

Bene! Onorevole Granata, lei è servito, perché la legge numero 10 viene, con tre parole, abrogata per intero, ivi comprese le modalità di aggiudicazione di gara. Si reintroduce la licitazione privata che per essere abolita in quest'Aula...

CINTOLA. Non c'entra la trattativa privata!

CAPODICASA. La legge numero 10 è stata abrogata, viene reintrodotta la licitazione privata, cosa che non è di per sé scandalosa a Bologna, ma lei sa benissimo cosa significa nella Regione siciliana.

Signor Presidente, credo che il governo, attraverso l'assessore Lo Giudice e poi il Presi-

dente Leanza, siano stati molto saggi nell'accogliere la proposta dell'onorevole Silvestro.

Confermo l'intenzione del gruppo a cui appartengo di voler esitare il disegno di legge, anche se abbiamo fretta. Non c'è però una fretta spasmatica perché "Agenda 2000" e tutto il resto, prima che si arrivi alle gare, richiederanno ancora 8, 9, 10 mesi. E non è vero che la legge numero 10 di per sé rallenta; potremmo fare delle statistiche, onorevole Cintola, secondo le varie annualità.

Noi, come Assemblea regionale, abbiamo rallentato cambiando le norme ogni tre mesi, questa è la verità, non la legge numero 10. E allora, nel momento in cui dobbiamo intervenire su questa materia dobbiamo farlo con cognizione di causa.

Signor Presidente, mi appello alla sua sensibilità, considerato che anche lei in quest'Aula votò la legge numero 10 e ne fu ampiamente protagonista.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione la proposta di sospensione della discussione del disegno di legge numero 1114/A.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

CINTOLA, *presidente della Commissione*. Signor Presidente, chiedo che venga inserito a verbale che la Commissione ha espresso il proprio voto contrario a maggioranza.

Seguito della discussione del disegno di legge «Disposizioni per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e di riordino dei regimi d'aiuto alle imprese» (437 - 439 - 389 - 22 - 33 - 79 - 104 - 105 - 116 - 180 - 229 - 293 - 399 - 408 - 409 - 415 - 436 - 493 - 677 - 693 - 714 - 773 - 779 - 864 - 922 - 973 - 977 - 993 - 1031 - 1068 - 1121 - 1124 - 1125/A)

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge numeri 437 - 439 - 389 - 22 - 33 - 79 - 104 - 105 - 116 - 180 - 229 - 293 - 399 - 408 - 409 - 415 - 436 - 493 - 677 - 693 - 714 - 773 - 779 - 864 - 922 - 973 - 977 - 993 - 1031 -

993 - 1031 - 1068 - 1121 - 1124 - 1125/A «Disposizioni per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e di riordino dei regimi d'aiuto alle imprese», posto al numero 2.

Invito i componenti la terza Commissione, "Attività produttive", a prendere posto al banco delle Commissioni.

Si passa all'articolo 1.

Ne do lettura:

Titolo I
*Norme di attuazione del POR Sicilia
2000/2006*

«Articolo 1
*Intesa istituzionale di programma
e accordi di programma quadro*

1. L'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo centrale e il Governo regionale costituisce il quadro di riferimento della programmazione regionale per il periodo 2000-2006, in sostituzione dello strumento previsto dall'art. 2 della l.r. 19 maggio 1988 n. 6, del quale tiene luogo ad ogni effetto.

2. Il Programma operativo regionale per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari di cui al regolamento CE n. 1260/99, gli accordi quadro previsti dall'intesa istituzionale di programma e la programmazione settoriale prevista da particolari norme statali e regionali costituiscono articolazioni operative dell'intesa medesima.

3. Gli accordi di programma quadro sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione parlamentare da rendersi entro quindici giorni dalla ricezione da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Le competenti Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana sono tenute costantemente informate delle fasi e dei contenuti delle negoziazioni in modo tale da garantire l'esercizio delle attività di indirizzo e controllo politico sull'attività di Governo.

4. Laddove sia necessario per il raggiungimento delle finalità degli accordi di programma quadro il Governo presenta apposito disegno di

legge di adeguamento della legislazione regionale di settore».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, certamente è abbastanza insolito che un disegno di legge con un numero di articoli così imponente, oltre 190, sia arrivato al momento della trattazione degli articoli senza che si sia svolta una discussione generale.

Mi pare che tutti abbiamo, comunque, consentito a che ciò avvenisse, ciò nonostante credo che sia un elemento da rimarcare, così come, signor Presidente, signori deputati, signori del Governo, ritengo opportuno all'inizio della discussione vera sul disegno di legge fare rilevare che esso si presenta con questo carico di contenuti anche perché – ed è il nostro giudizio – in esso sono state inserite previsioni che a noi sembra poco o nulla abbiano a che fare con le esigenze sottese alla formazione del disegno di legge, quelle di fornire al nostro quadro normativo un complesso di disposizioni che, preventivamente comunicate all'Unione europea, consentano – a seguito dell'approvazione da parte della stessa – l'attivazione di numerosi interventi.

Da questo punto di vista, credo che innanzitutto, prima di affrontare la discussione sull'articolo 1, sia opportuno focalizzare l'attenzione sul fatto che il disegno di legge si divide in alcune parti: una riguarda il regime di aiuto. E qui è stata compiuta la scelta di ricostruire puntualmente e pedissequamente il quadro normativo che concerne gli aiuti al sistema di imprese in tutti i settori così da prevedersi aiuti sia per quei settori che oggettivamente rappresentano pezzi importanti dell'economia siciliana sia per particolari categorie o attività.

Questa scelta è stata fatta ed è stata anche ampiamente motivata. Tuttavia, noi pensiamo che anche qui avrebbe potuto operarsi con un metodo diverso, quello cioè di tipicizzare gli aiuti, individuare le tipologie e sussumere, sotto queste tipologie, le particolari forme di intervento. Ciò probabilmente avrebbe potuto dare non solo agilità al disegno di legge ed ai nostri lavori ma

anche maggiore flessibilità ed elasticità alla stessa previsione normativa.

Di contro immagino che, qualora questo disegno di legge venisse approvato dall'Assemblea e autorizzato per quanto riguarda il regime di aiuti dall'Unione europea, ci troveremmo con una griglia estremamente rigida sulla quale poi sarà difficile intervenire se non attraverso una procedura complessa che necessita comunque di un passaggio legislativo.

Un'altra parte del disegno di legge riguarda le cosiddette procedure per l'attuazione del POR. In particolare, esso disciplina in maniera più o meno organica le procedure relative alle fasi di programmazione e di messa in campo dello stesso Programma Operativo Regionale e del Complemento di programmazione, quando però essi siano già stati approvati dall'Unione europea e dalla Giunta regionale.

È evidente che si determina una discrasia oggettiva tra i tempi entro i quali ciò è avvenuto e le procedure che il disegno di legge prevede e che non sono esattamente quelle seguite per arrivare a tale risultato.

Mi chiedo, trattandosi di normativa attinente ad una fattispecie particolare che si esaurisce nel tempo, e cioè il POR Sicilia 2000/2006, che senso abbia andare a normare le procedure per l'approvazione del POR quando questo è già stato approvato!

Di contro, mi pare di dover segnalare l'assenza nel disegno di legge (questa sì abbastanza pregiudizievole per gli esiti futuri di "Agenda 2000") di parti importanti, di norme relative alle procedure senza le quali "Agenda 2000" non potrà operare. Mi riferisco, per esempio, alle questioni relative alle procedure contabili e di bilancio; alle questioni relative alla rete ambientale, alla individuazione dell'autorità ambientale; alla disciplina della valutazione ambientale e strategica; a tutta l'attività di monitoraggio dal punto di vista ambientale che qui, in questo momento, non è per niente individuata. Mi riferisco, poi, alla terza parte del disegno di legge che attiene, invece, ad una pluralità di previsioni normative nei vari settori che nel giudizio di chi le ha inserite, quindi la Commissione, sono anch'esse finalizzate ad una più spedita ed efficiente attuazione del POR, ma che oggettivamente ri-

guardano fattispecie molto più ampie. Non si comprende allora perché queste vi sono comprese mentre altre, altrettanto importanti, non lo sono.

Signor Presidente, ciò mi porta a dire, anche per il buon esito del disegno di legge nei tempi limitati che per esso sono stati assegnati, che sarebbe quanto mai opportuno che parti anche consistenti, che non attengono né alle procedure né al regime di aiuti, vengano stralciate per essere esaminate successivamente. Ripeto, altrimenti non si comprende perché dovrebbe essere inserita nel disegno di legge una fattispecie estremamente particolare che riguarda, ad esempio, l'IRCAC anziché la CRIAS o l'IRFIS e non invece normazioni molto più importanti, quali, per esempio, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente senza la cui istituzione nella nostra Regione gran parte di "Agenda 2000" non potrà operare.

La verità è che ci si è preoccupati molto di certi aspetti; di alcuni è stato effettivamente giusto preoccuparsi: gli aiuti, le procedure, ma di altri si è fatta una sorta di inversione nell'ordine di importanza per cui sono state introdotte previsioni, secondo me, assolutamente inutili per il fine che persegue il disegno di legge, mentre si è completamente perso di vista il fatto che il QCS, cioè il Quadro Comunitario di Sostegno, e lo stesso POR individuano una serie di obiettivi di riforma e l'implementazione di sistemi che attengono alla materia ambientale come alle questioni di bilancio, senza i quali assai difficilmente, da una parte, funzionerà "Agenda 2000", e, dall'altra, si potrà avere l'approvazione da parte dell'Unione europea del Complemento di programmazione.

Sicuramente senza di essi la nostra regione non potrà concorrere alla cosiddetta "quota premiale", che si chiama "premiale" proprio perché è fatto carico a chi vuole concorrere all'assegnazione di tale quota di raggiungere i risultati-soglia, tra cui vi sono alcuni obiettivi di riforma importantissimi che, in questo momento, nella nostra Regione non sono stati neanche individuati come tali. Mi riferisco ancora una volta, per esempio, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

In conclusione, quindi, credo che dovrebbe

essere fatto preliminarmente, rispetto a questo disegno di legge, un lavoro di censimento della portata dello stesso per estrapolare da esso ciò che non serve e per concentrarsi, piuttosto, su ciò che effettivamente è necessario ai fini dell'attuazione di "Agenda 2000".

ODDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso non sia fuori di luogo sottolineare che siamo in presenza di una maggioranza sfilacciata e non in grado di affrontare una discussione così impegnativa come quella sul disegno di legge che stiamo trattando; una maggioranza non all'altezza della situazione, né dal punto di vista numerico, né da quello della serenità, come si è visto dalla reazione dell'assessore Lo Giudice, anche se gli va riconosciuta la volontà di discutere adeguatamente argomenti delicati come quello degli appalti.

Una maggioranza, dicevo, che ritiene si possano scorrere 194 articoli partendo dal presupposto che, facendo ciò, possiamo dare risposte ai tanti settori che registrano in questo periodo momenti di crisi seria: dall'agricoltura alla pesca, all'industria, fino al quadro generale che chiaramente ricomprende soprattutto tutto ciò che è regime di aiuto e tutto ciò che cambia la filosofia, anche in termini di crescita e di sviluppo, della impresa siciliana.

Tutto ciò è paradossale perché in quest'Aula dovrebbero sicuramente sedere innanzitutto i deputati della maggioranza che hanno a cuore un lavoro così qualificante, in tal modo convincendo l'opposizione che è bene procedere con una simile impostazione.

Noi abbiamo avuto modo di segnalare, nel corso della discussione in terza Commissione, l'esigenza di concentrarci sulle norme essenziali riguardanti l'attivazione, e quindi l'interfaccia, di "Agenda 2000". Non siamo stati ascoltati! Si è deciso di andare avanti e di tirar fuori questo testo, che tutti guardiamo con perplessità, anche quelli che lo conoscono fino in fondo.

Penso che le perplessità non siano di ordine tattico; non è un'opposizione preconcetta dinanzi ad un lavoro, tutto sommato, svolto con

attenzione e con scrupolo! Ma attenzione e scrupolo non significano che l'intero contenuto di questo disegno di legge si debba condividere!

Nel corso della discussione cercheremo, non solo con gli emendamenti presentati, ma soprattutto prendendo delle posizioni, di frenare alcune scelte che non sono assolutamente condivisibili.

Ne potrei citare una cosa vogliamo fare delle ASI? Queste sono un punto su cui varrebbe la pena di ritornare a discutere anche per quanto concerne i concetti riformatori che avevamo espresso in altri disegni di legge? Oppure vogliamo che assumano connotazioni diverse rispetto a quelle che, invece, hanno avuto finora? Pongo la questione perché comprendo che i colleghi anche su ciò hanno avuto modo di riflettere o, comunque, rifletteranno nelle prossime ore. E poi, perché le cose dette dall'onorevole Piro, che io peraltro condivido, non possono trovare ascolto in Aula?

Più volte abbiamo sottolineato l'esigenza di puntare all'essenzialità, alle cosiddette norme POR, le quali permettono alla legislazione siciliana di interfacciarsi per come si deve e di spendere bene i fondi.

Abbiamo detto più volte che c'era e rimane la necessità — ed è qui dinanzi ai nostri occhi, è qui in quest'Aula in parte distratta in parte assente in maniera massiccia, è qui e non possiamo chiudere gli occhi — che, per quanto concerne la legislazione che può andare fuori dal contesto del POR, dalle sue disposizioni attuative e dai regimi di aiuto, indubbiamente si sarebbe potuto compiere uno sforzo, sia da parte della maggioranza che dell'opposizione, per trovare un'intesa dando vita ad una legislazione di settore attenta, soprattutto agile ed estremamente comprensibile.

Tutto ciò non è stato assolutamente possibile realizzare, facendo in modo che diventasse una scelta anche della maggioranza, una indicazione anche del Governo; e non credo che si possa parlare, in questo senso, di ostruzionismo o di maledisposizione nei confronti di un lavoro così corposo. Non è vero, perché, nel momento in cui migliaia di agricoltori hanno manifestato in Sicilia abbiamo detto che mai avremmo potuto ostacolare un lavoro legislativo in grado di dare risposte.

Non parlo solo delle cambiali agrarie, della proroga di stamattina, delle questioni legate anche ai danni prodotti dal blocco degli autotrasporti di cui questo Governo porta gran parte delle responsabilità, anche per il modo in cui si è comportato nei confronti degli autotrasportatori stessi, incitandoli verso comportamenti che hanno comportato una immediata risposta a livello nazionale, ma non da parte del Governo regionale. Mi riferisco agli interventi immediatamente decisi dal Governo nazionale ed alle risposte date ad un settore che ha bisogno di interventi strutturali e non solo di incitamenti per provocare quello che è stato in Sicilia un momento di enorme difficoltà: l'intera Isola è stata messa in ginocchio per settimane, provocando danni che, già accertati, ammontano a centinaia di miliardi.

In questo quadro – e siamo al di sopra di ogni sospetto – non ci può essere alcun dubbio che volevamo e vogliamo dare risposte puntuali e concrete alle varie categorie, che vogliamo spendere bene i soldi di Agenda 2000, che vogliamo parlare di regimi di aiuto alle imprese con una logica assolutamente innovativa, con un modo di pensare che deve farla finita con il vecchio modo di intendere anche la gestione dei fondi da parte dell'Unione Europea; gestione che, indubbiamente, non credo abbia fatto in tanti anni onore alla Sicilia.

Sappiamo – non lo debbo citare io – quanti sono stati i ritardi e in che misura si sono configurati; e, permettetemi di dirlo, perché è a prova di smentita, aggiungo che siamo riusciti a recuperare anche su questo terreno, utilizzando bene i fondi strutturali, nel periodo in cui la Regione è stata governata dal centrosinistra, comunque, in un clima di confronto sereno ma assolutamente chiaro sotto alcuni aspetti.

Dobbiamo chiudere una fase e aprirne un'altra. Credo che non la stiamo apprendo bene; noi pretendiamo più di quello che quest'Assemblea è in grado di fare, lo pretendiamo perché quest'Aula è sempre semivuota, lo pretendiamo perché riteniamo che l'opposizione deve ed è tenuta a fare fino in fondo il proprio dovere; ma essa ovviamente lo vuole fare quando vede una maggioranza organizzata, omogenea, che sposa una linea, la conduce, si confronta ed è dispo-

nibile anche, e soprattutto, a modificare alcuni atteggiamenti rispetto alla materia in discussione.

Noi saremo costretti – lo immagino e devo dire che me ne dispiaccio e mi indigno – ad andare avanti come se, tutto sommato, le questioni che sono state oggi poste in questa maniera fossero il frutto di una responsabilità di tutti. Non è così.

Nel corso della discussione abbiamo sottolineato l'esigenza di essere più selettivi e di arrivare più in profondità rispetto alle prossime elezioni ed alle scadenze che ci attendono, perché tutti sappiamo che i tempi a nostra disposizione non sono lunghi; ma, attenzione: "la gatta frettolosa può fare i gattini ciechi". E non è soltanto un vecchio detto.

Credo sia appropriato, in questo momento, segnalare un pericolo e un rischio che in queste ore abbiamo verificato.

Ho apprezzato, per certi versi, la reazione del Presidente dell'Assemblea di cui, dal punto di vista politico, condivido poco, ma nel suo ruolo debbo dire che ieri sera ne ho apprezzato lo sfogo; ed è in questo quadro, in questo contesto che dovremmo sviluppare argomenti così delicati come quelli contenuti nelle disposizioni attuative dei POR e dei regimi di aiuto alle imprese.

Siamo ancora in tempo a tirare fuori le norme essenziali che riguardano, appunto, il POR e ad approntare una legislazione specifica di settore per dare risposte a quanti le aspettano, e mi riferisco soprattutto a quelle categorie che stanno attraversando un periodo abbastanza difficile.

Facciamolo – questo almeno è il nostro, il mio modo di vedere le cose – e non innamoriamoci mai di un lavoro che, pur se è costato fatica dal punto di vista politico, credo debba avere il respiro che merita, il livello che è contenuto in questo disegno di legge.

CASTIGLIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, ho letto già l'emendamento 1.4 del Governo e, fermo restando che il parere della Commissione era di velocizzare tutta l'attività di attuazione del POR

e, quindi, la predisposizione degli strumenti necessari perché si possa andare avanti in tempi celeri e, soprattutto, con procedure trasparenti, invito il Governo a ritirare il suddetto emendamento visto che la Commissione aveva previsto un parere nell'accordo-quadro da realizzare per ogni singolo settore.

Mi spiego meglio: abbiamo oggi l'intesa istituzionale di programma che rappresenta, sicuramente, il quadro generale della programmazione. A valle dell'intesa istituzionale di programma vi è tutta una serie di accordi-quadro che riguardano i trasporti, l'energia, lo sviluppo locale, la formazione, la ricerca, senza nessun indirizzo da parte dell'Assemblea regionale.

Io mi chiedo e chiedo all'Assemblea: se vi è un accordo-quadro sui trasporti, già formalizzato, che dovrà essere firmato dal Governo nazionale e dal Governo regionale, con un impegno di spesa per circa 12 mila miliardi, in quale momento l'Assemblea o la competente Commissione legislativa hanno espresso un indirizzo politico sulle priorità nel settore dei trasporti?

Quando si è deciso se dev'essere realizzato, ad esempio, il ponte sullo Stretto o deve essere realizzato un sistema di trasporti su rotaia ovvero un potenziamento delle Ferrovie?

Pertanto, l'Assemblea deve essere messa nelle condizioni di esprimere un parere su quello che riteniamo un atto fondamentale: l'accordo-quadro che deriva dalle intese istituzionali di programma. Per questo, senza volere allungare i tempi dell'accordo, avevamo previsto quindici giorni di tempo perché la competente Commissione legislativa potesse esprimersi con un parere che deve essere soprattutto di natura politica e di indirizzo politico non volendo mai entrare nella gestione, che – come è ormai risaputo – appartiene al Governo ed alla burocrazia regionale che dovrà poi attivare queste procedure.

Concludendo, inviterei il Governo a lasciare la formulazione del testo elaborata dalla Commissione, prevedendo quindi l'espresso parere all'accordo-quadro da parte della competente Commissione legislativa. Tutto ciò certamente dovrà avvenire in tempi rapidissimi e non oltre i quindici giorni.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dal Governo:

emendamento 1.4:

«*Sostituire l'art. I con il seguente:*

“Art. 1

*Intesa istituzionale di programma
e accordi di programma quadro*

1. L'intesa istituzionale di programma sottoscritta tra il Governo centrale e il Governo regionale costituisce il quadro di riferimento della programmazione regionale per il periodo 2000-2006, in sostituzione dello strumento previsto dall'art. 2 della l.r. 19 maggio 1988 n. 6, del quale tiene luogo ad ogni effetto.

2. Il Programma operativo regionale per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari di cui al Regolamento CE n. 1260/99, gli accordi quadro previsti dall'intesa istituzionale di programma e la programmazione settoriale prevista da particolari norme statali e regionali costituiscono articolazioni operative dell'intesa medesima.

3. Gli accordi di programma quadro sono approvati dalla Giunta regionale. Le competenti Commissioni parlamentari dell'Assemblea regionale siciliana sono tenute costantemente informate delle fasi e dei contenuti delle negoziazioni in modo tale da garantire l'esercizio delle attività di indirizzo e controllo politico sull'attività di Governo.

4. Laddove sia necessario per il raggiungimento delle finalità degli accordi di programma quadro il Governo presenta apposito disegno di legge di adeguamento della legislazione regionale di settore”»;

– dall'onorevole Piro:

emendamento 1.1:

«*Il terzo comma è soppresso*»;

emendamento 1.2:

«*Il quarto comma è soppresso*»;

emendamento 1.3:

«*Al comma 3 sostituire* “della competente Commissione parlamentare” *con* “delle competenti Commissioni parlamentari”».

PIRO. Chiedo di parlare per illustrare gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 1 del disegno di legge in discussione disciplina, con la portata di un provvedimento legislativo, il valore dell'intesa istituzionale di programma e gli strumenti di attuazione, cioè gli accordi di programma-quadro.

La prima osservazione che formulo è che bisognerebbe specificare a quale intesa istituzionale facciamo riferimento. È una considerazione che all'inizio mi era sfuggita, altrimenti avrei presentato io stesso l'emendamento. Credo che bisognerebbe fare riferimento, visto che qui si fa espresso richiamo al periodo 2000-2006, all'intesa istituzionale di programma sottoscritta il 13 settembre 1999; anche perché la numero 662 non è una norma dinamica e quindi potrebbero essere sottoscritte altre intese.

Allora delle due l'una: o si ha l'effettiva intenzione di lasciare aperta la previsione togliendo soltanto la parola “sottoscritta”; oppure facciamo riferimento all'intesa del 13 settembre 1999 per la programmazione fino al 2006.

Lo stesso vale per gli accordi di programma-quadro che costituiscono gli strumenti di attuazione dell'intesa così come, peraltro, i settori a cui devono fare riferimento gli accordi di programma-quadro sono definiti nell'intesa istituzionale di programma.

Qui non c'è un problema connesso ad “Agenda 2000”. Gli accordi di programma-quadro a loro volta ricomprenderanno, come ricordano, “Agenda 2000”, ma sono strumenti a parte, con una loro struttura e una loro funzione. Dunque, non è un problema legato al tempo brevissimo a nostra disposizione per l'approvazione degli strumenti.

Fino a questo momento sono stati predisposti ed approvati dalla Giunta regionale due accordi di programma-quadro che si riferiscono, il primo ai trasporti con i quattro filoni principali:

viabilità, sistema ferrato, porti ed aeroporti; il secondo che riguarda le risorse idriche. Qualche altro è in preparazione, come, per esempio, quello sull'energia sul quale era stato predisposto il documento preparatorio. Di altri accordi di programma-quadro in questo momento non ho notizie, come, ad esempio, di quello che riguarda la sanità e di altri.

Si tratta, quindi, di strumenti che hanno tempi di definizione certamente non brevissimi e che, comunque, non interferiscono con “Agenda 2000” e con il POR.

Faccio presente che qui stesso si prevede che “gli accordi di programma-quadro, attuativi dell'intesa di programma, sostituiscono l'intero quadro della programmazione regionale”. Da qui la natura degli accordi di programma-quadro ed il fatto che i tempi di attuazione sono necessariamente medio-lunghi e non interferiscono su “Agenda 2000”; da qui l'insistenza che noi poniamo sul fatto che gli accordi di programma-quadro possano essere valutati anche dalle competenti commissioni dell'Assemblea.

Si tratta, ripeto, dell'intero quadro della programmazione delle risorse nella nostra regione. Se non c'è neanche un parere delle commissioni competenti, diamo vita, ancora una volta, nella nostra Regione ad un sistema a totale opacità che farebbe impallidire il famoso “governo parallelo” degli anni '80, peggiorandolo però perché stavolta si tratterebbe di ricoprendere gli interi flussi delle risorse, di qualunque natura essi siano e da qualunque fonte finanziati, che riguardano gli investimenti in Sicilia.

Non comprendo, infine, la necessità dell'articolo 4 secondo cui si prevede che, laddove sia necessario, il Governo può presentare un disegno di legge. È una di quelle cose che ogni tanto fanno inalberare il Presidente dell'Assemblea e, devo dire la verità, suscitano anche in me qualche irritazione perché non ne capisco il senso: se bisogna presentare un disegno di legge il Governo ne valuterà la necessità e lo presenterà, ma non vedo perché bisogna autorizzare il Governo a farlo!

A parte ciò, la questione principale che abbiamo inteso porre e sulla quale insistiamo è che vi sia un passaggio preventivo in Commissione per un parere sui documenti approvati dalla Giunta, affinché l'Assemblea possa venire a conoscenza e rendersi conto dello sviluppo, della

programmazione e della spesa per investimenti nella nostra Regione.

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento 1.4.

DRAGO, *assessore alla Presidenza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *assessore alla Presidenza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per facilitare l'*iter* dell'articolo 1, considerato che vi sono grandi divergenze, il Governo ritira l'emendamento 1.4, in modo che resti in vita l'articolo 1 nel testo presentato. A questo punto l'onorevole Piro dovrebbe ritirare l'emendamento 1.1 perché va contro ciò che egli stesso ha detto, mentre il Governo è disponibile ad approvare l'emendamento 1.2, sempre a firma dell'onorevole Piro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Oddo, Battaglia, Capodicasa, Zago e Pignataro l'emendamento 1.5:

«*Al comma 3 dell'articolo 1, dopo "Commissione parlamentare" aggiungere "e sentite le forze sociali ed economiche"*».

ODDO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'emendamento 1.1.

PIRO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 1.2. Il parere del Governo?

DRAGO, *assessore alla Presidenza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 1.3. Lo pongo in votazione. Il parere del Governo?

DRAGO, *assessore alla Presidenza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 1, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 2. Ne do lettura:

«Articolo 2
Complemento di programmazione

1. La Regione Siciliana in adempimento degli obblighi comunitari discendenti dagli articoli 9 lettera m, 15 paragrafo 6 e 18 paragrafo 3 del regolamento (CE) 1260/99 adotta il Complemento di programmazione.

2. Il Complemento di programmazione costituisce il documento unitario di carattere particolare per l'attuazione del POR 2000/2006.

3. Il Complemento di programmazione, oltre agli elementi previsti dall'art. 18 del Reg. CE 1260/99, dal Q.C.S. e dal Programma Operativo Regionale comprende:

– l'individuazione degli uffici e/o strutture operative cui è demandata la responsabilità gestionale delle singole misure;

– le localizzazioni, ove già individuabili;
– le modalità di acquisizione dei progetti e i criteri di selezione dei medesimi, limitatamente alle misure attivabili nella fase di avvio del programma.

4. Il progetto di Complemento è elaborato dall'Autorità di gestione ed approvato dalla Giunta regionale. Il documento è quindi sottoposto alle valutazioni del Comitato di sorveglianza del Programma Operativo Regionale che può chiederne un adeguamento ed è adottato in via definitiva dalla Giunta regionale.

5. Ai fini del presente articolo non trova applicazione l'art. 16, comma 1, della legge regionale 6/97. La Commissione parlamentare per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea dell'Assemblea regionale siciliana è tenuta costantemente informata delle fasi di elaborazione, approvazione e attuazione del Complemento di programmazione in modo da garantire l'esercizio delle attività di indirizzo e controllo politico sull'attività di Governo.

6. Le modifiche e gli adeguamenti da apportare al Complemento di programmazione sono approvate con le stesse modalità di cui al comma 4 e 5».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, l'articolo 2 norma il cosiddetto Complemento di programmazione. Devo dire che comprendo l'opportunità di disciplinare con legge le fasi di approvazione del Complemento di programmazione ma sono un po' perplesso, anzi lo sono del tutto, sul fatto che con questa legge si inseriscano ulteriori contenuti nel Complemento di programmazione stesso, peraltro nel momento in cui esso è in una fase molto avanzata: è già stato approvato (se non ricordo male) dalla Giunta di governo e adesso deve essere trasmesso al Comitato di sorveglianza. Peraltra, sia il QCS che il POR disciplinano abbastanza puntualmente i contenuti che lo stesso Complemento di programmazione deve avere e conosciamo le difficoltà affrontate per arrivare ad una formulazione dello stesso che contenesse tutti gli elementi che sono previsti nei documenti che sostengono "Agenda 2000"; ad esempio, il Complemento di programmazione, secondo quanto previsto dalla normativa europea, deve contenere in maniera

puntuale la descrizione di cosa sono, come si formano, che contenuto devono avere i PIT.

Non conosco il Complemento di programmazione così come è stato approvato dalla Giunta di governo, so però che già con i precedenti governi e, successivamente, anche con l'attuale governo e con l'assessore Drago, non è stato facile arrivare all'individuazione compiuta dello strumento PIT; addirittura, l'assessore ha emanato un paio di mesi fa una circolare che, in qualche modo, interrompeva un *iter* che era stato perseguito a livello territoriale, chiarendo alcuni aspetti: per esempio qual è il sistema di valutazione e di individuazione di priorità nella scelta dei PIT stessi, precisando che esiste un rapporto diretto, proporzionale tra l'ampiezza del PIT, almeno dal punto di vista territoriale, e la sua stessa valutazione positiva.

Ho fatto questo esempio per essere più chiaro. Aggiungere ulteriori elementi di qualificazione a un Complemento di programmazione già approvato, non vedo a cosa possa servire, anzi temo possa introdurre qualche ulteriore elemento di complicazione, così come i successivi passaggi. Resta valida la previsione relativa ad eventuali ulteriori modifiche del Complemento stesso e, da questo punto di vista, credo valga la pena individuare le procedure. Tutto sommato, è per questo che abbiamo presentato alcuni emendamenti che spiegheremo in fase di illustrazione.

Approfitto, però, dell'articolo che riguarda il Complemento di programmazione per tornare ad insistere su alcune questioni cui ho accennato nel mio precedente intervento e che qui vorrei riprendere con maggiore significato. Una è proprio la questione dei PIT.

Credo che tra i tanti criteri che potevano essere scelti per dare un indirizzo sulla formazione dei PIT, se ne sia dimenticato uno. Cioè, sulla base degli orientamenti dell'Unione europea, quegli orientamenti e indirizzi di natura prescrittiva indicati nel QCS e nel POR stesso e che assumono ancora più rilievo e risalto dopo l'approvazione della direttiva del CIPE del 4 agosto 2000 sulle fasi di attuazione del POR, credo che uno dei criteri fondamentali che avrebbe dovuto essere individuato dal Governo sia quello relativo agli indicatori di sostenibilità.

Onorevole Assessore, credo che lei abbia già

avuto modo di leggere e di approfondire la decisione del CIPE del 4 agosto e quindi di rilevare come alla questione relativa alla sostenibilità, alla valutazione ambientale e strategica, alla rete ambientale da costituire, al monitoraggio ambientale venga dedicata la parte più corposa e più consistente di essa. In quello stesso documento, non a caso, si fa riferimento agli indicatori di sostenibilità come ad uno dei criteri da individuare per la selezione dei programmi, dei progetti e quindi anche dei progetti integrati.

A questo proposito avrebbe ben potuto sovvenire la delibera assunta in data 11 luglio - se non ricordo male - con la quale la Giunta regionale ha proceduto ad approvare un documento di indirizzi e 122 indicatori di sostenibilità che costituiscono, a mio avviso, la griglia intorno alla quale poter costruire anche i PIT, scegliendo quindi un modo assolutamente moderno, assolutamente in linea con quanto voluto dalla Unione Europea.

Continuo ad avere la sensazione che le difficoltà non siano state superate portando a degli avanzamenti sulla questione dei PIT e si sia invece incontrato un vero e proprio nodo, assai complicato da sciogliere, che mette in discussione la stessa attuazione di "Agenda 2000". Non credo, infatti - e mi viene assai difficile crederlo - che in assenza di PIT validi si possa comunque dare attuazione ad "Agenda 2000" spon-stando le decisioni di spesa dagli stessi PIT agli strumenti centrali, quindi ai PIR, o puramente e semplicemente ai progetti di sponda; non credo che ci sia questo disegno, ma in ogni caso non penso che, eventualmente, esso potrà trovare accoglimento da parte dell'Unione Europea.

Ritengo, invece, che l'occasione per ripensare e ridisciplinare il Complemento di programmazione possa essere utilizzata anche per questo; e cioè, fermo restando il fatto che ormai i tempi sono strettissimi, utilizzando quanto previsto al comma 6 di questo articolo, si possa poi rapidamente metter mano, se così si può dire, a qualche eventuale modifica facendo riferimento agli indirizzi che diventano sempre più prescrittivi, sempre più conducenti, sia da parte dell'Unione Europea che anche da parte del Governo e degli organismi che a livello nazionale presiedono all'attuazione del POR.

Onorevole Assessore, dico anche - ma su

questo avremo modo di tornare più avanti - che la delibera CIPE, a mio avviso, delinea un quadro di interventi da attuare che, da una parte, rende assolutamente inutile (questa è la mia opinione) lo sforzo normativo che stiamo compiendo e, per qualche aspetto, mi pare anche che diventi confligente. È necessario, però, che, per quegli aspetti rispetto ai quali la nostra Regione è carente, vi sia invece un'accelerazione fortissima; e mi riferisco, per l'appunto, a tutta la parte centrale della decisione del CIPE che attiene ai problemi di valutazione e di monitoraggio, non soltanto ambientale, ma relativi all'attuazione del POR che qui hanno una loro collocazione, ma che - a mio avviso - dovrebbero essere più attentamente rivisti anche alla luce delle nuove indicazioni.

Non vorrei che corressimo il rischio di disciplinare per legge ciò che nel resto del Paese viene fatto per atto amministrativo, creando in tal modo una rigidità molto forte che può essere assolutamente nociva nella considerazione che per alcuni mesi del prossimo anno (3-4-5 mesi, adesso non so, ma più o meno saranno questi) l'Assemblea regionale non sarà in grado di intervenire con legge e, quindi, di modificare eventualmente le norme che qui stiamo approvando.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei voluto fare queste pochissime, rapide considerazioni già sull'articolo 1 se ne avessi avuto l'opportunità, alle quali avrei voluto fare seguire anche degli emendamenti per tradurre in proposta formale alcune riflessioni che emergono in modo del tutto spontaneo nell'esaminare il testo esitato dalla Commissione.

Ho delle perplessità, come ho avuto occasione di dire stamattina al Presidente della Commissione e anche informalmente al Presidente dell'Assemblea: il testo mi sembra ridondante, nel senso che noi puntiamo a disciplinare una materia che già di per sé è disciplinata, come ha appena ricordato l'onorevole Piro.

Le posso assicurare, onorevole Fleres, che il mondo ha camminato in questo campo, almeno per quanto riguarda gli aspetti salienti del testo

dei primi 20 articoli, senza un disegno di legge o una legge: il Presidente della Regione ha firmato l'intesa istituzionale di programma con lo Stato il 13 settembre dell'anno passato senza che vi fosse una legge secondo cui il Governo della Regione potesse sottoscrivere con il Governo nazionale un'intesa istituzionale di programma.

Dentro l'intesa istituzionale di programma sono contenuti – se non ricordo male – ben otto accordi di programma-quadro di cui due già approvati dalla Giunta regionale (sono passati dalle competenti Commissioni su richiesta e l'onorevole Adragna, presidente della IV Commissione, ha avuto l'occasione di riceverli formalmente). E ciò è avvenuto anche per il Complemento di programmazione: la Giunta regionale lo ha approvato entro la scadenza, cioè il 31 dicembre 1999, ovviamente fatti salvi i successivi adeguamenti che il negoziato con l'Unione Europea sul POR avrebbe comportato. L'attuale Giunta regionale ha adeguato il Complemento di programmazione agli esiti conclusivi del negoziato.

Non facciamo niente di male, onorevole Flores, sia chiaro; non sto sostenendo che questo di per sé infici o chissà cos'altro faccia, ma è un nostro vezzo che l'onorevole Sciangula da questo podio più volte aveva sottolineato e criticato facendo riferimento alla legislazione inglese dove sembra che il numero delle leggi sia infinitamente inferiore rispetto a quello non tanto, o non solo, dello Stato ma pure della Regione siciliana.

Io sono dell'avviso che le leggi, quando servono, vadano fatte. Se le leggi sono superflue – e se si può operare per altra via – allora è meglio evitare di farle perché – come ricordava poc'anzi l'onorevole Piro – ciò può irrigidire o, addirittura, in qualche caso, fuorviare: la nostra voglia di inserire, di precisare, di normare, di estendere, come è legittimo e naturale che avvenga in un Parlamento, talvolta gonfia in modo abnorme la legislazione.

Credo che i primi due articoli – ma ve ne sono anche altri – ripropongano questo problema; non so se la Commissione ed il Governo abbiano presente ciò. Malauguratamente, nel rincorrere i vari disegni di legge, non ho fatto in tempo a presentare degli emen-

damenti al testo per evidenziare tale problema, cioè emendamenti soppressivi di interi articoli o di parti di articoli. Basti, per esempio, ricordare alcuni commi che sono delle pure raccomandazioni; ad esempio, si raccomanda al Governo di tenere informata la Commissione perché possa esercitare una attività di monitoraggio e di controllo.

Si capisce che, concepito in questo modo, un testo non è altro che una pura esortazione ma non costituisce un vincolo.

Quindi, ritengo che, ove è possibile riportare il testo ad una certa essenzialità, sarebbe per noi tutti opportuno farlo, riconducendo, appunto, all'essenziale il volume di articoli di cui è composto il disegno di legge.

DRAGO, *assessore alla Presidenza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, *assessore alla Presidenza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le argomentazioni e le riflessioni sia dell'onorevole Piro che dell'onorevole Capodicasa sono già state fatte anche dal Governo.

Non vi sfuggirà, intanto, la motivazione per cui si era pensato di normare la materia legata al Complemento di programmazione inserendola in questo disegno di legge, avendo ben presenti anche alcuni ritardi che obiettivamente una tale normativa poteva portare, rispetto invece alla celerità necessaria con cui deve viaggiare sia il progetto originale del Complemento che la sua eventuale modifica. Questa esigenza nasceva anche dal fatto che il nostro Complemento di programmazione, differentemente dalle altre regioni, prima di diventare operativo, deve passare anche al vaglio della Corte dei conti.

Noi pensavamo – almeno questo era l'orientamento precedente all'insediamento di questo Governo – che il Complemento potesse contenere i relativi bandi per cui con un'unica procedura si sarebbe potuto trasmettere alla Corte dei conti. Ciò, comunque, non sarà possibile anche per i tempi stretti che abbiamo davanti, pertanto, voglio dire che non è indispensabile normarlo. Il Complemento ha una sua direttiva

comunitaria, quindi, può andare avanti tranquillamente.

Da questo punto di vista possiamo accogliere l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 dell'onorevole Piro. Era un modo per avere una norma sostanziale di riferimento.

Cosa diversa è, invece, ciò che ha detto l'onorevole Piro relativamente ai PIT, di cui condivido le questioni poste. Tutti gli indicatori relativi ai PIT che si rifanno anche alla delibera CIPE, gli indicatori di sostenibilità, gli indicatori fisici, sono regolamentati all'interno del Complemento di programmazione.

Pertanto, signor Presidente, sono favorevole alla soppressione dell'articolo 2.

PIRO. Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Chiedo scusa per il fatto che, ogni tanto, mi lascio prendere dalla passione per la politica; però, l'esistenza di un Complemento di programmazione che passi per un controllo, è uno strumento di garanzia per tutti, e su questo anche il Governo è d'accordo. Dico ciò quando ormai i giochi sono fatti.

Il Complemento di programmazione è uno strumento che viene fornito, è un atto ufficiale, e se anche non è sottoposto alla valutazione dell'Aula, viene comunicato all'Assemblea che ne può prendere atto; è un documento vincolante, è uno strumento di programmazione. Consentitemi di dirvi che c'è forse una eccessiva sufficienza nella sua valutazione.

CAPODICASA. Per fare questo basta un rigo, non è necessario normare tutto!

DRAGO, assessore alla Presidenza. Possiamo anche approvare i commi 1 e 2 e lo si invia per il parere...

PRESIDENTE. Viene inviato alla Commissione, ma non per il parere, perché voi conoscete la questione.

Onorevole Piro, nell'emendamento a sua firma - mi permetto di dirlo a garanzia di un valore che può avere anche l'Assemblea su questo documento - anziché dire "previo parere delle competenti Commissioni", si potrebbe dire "è trasmesso alle competenti Commissioni", in

maniera tale che si prenda atto di questo documento. A mio avviso, è un documento basilare di programmazione.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, credo che alla fine la proposta avanzata dall'onorevole Drago, integrata dalla sua osservazione, possa essere conducente. Oggettivamente, infatti, gli altri commi non aggiungono assolutamente nulla a quanto già c'è, mentre comunque - accolgo la sua osservazione, signor Presidente - avere una norma che individui il Complemento di programmazione è utile. Così come è sicuramente utile il fatto che venga previsto che il Complemento debba essere inviato alle competenti Commissioni dell'Assemblea. Quindi, credo, per quanto mi riguarda, che si possa mantenere sia il primo che il secondo comma con l'indicazione data dal Presidente dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dall'onorevole Piro i seguenti emendamenti:

emendamento 2.1:

«*L'articolo è soppresso*»;

emendamento 2.2:

«*Al quarto comma dopo le parole "ed approvato dalla Giunta regionale" aggiungere: "previo parere delle competenti Commissioni dell'A.R.S. da rendersi entro 15 giorni dalla ricezione da parte dell'A.R.S."*»;

emendamento 2.3:

«*Al comma 3 sopprimere il secondo alinea*»;

emendamento 2.4:

«*Al comma 5 è soppresso il primo periodo*».

Comunico che è stato presentato, dall'onorevole Fleres, l'emendamento 2.4.1:

«*Al comma 5 dopo le parole "ai fini del presente articolo" aggiungere le seguenti: "e in ordine al Piano di sviluppo rurale 2000/2006"*».

Comunico, altresì, che è stato presentato dal Governo il seguente subemendamento 2 bis all'emendamento 2.2:

«*All'articolo 2 i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:*

“Il Complemento di programmazione va inviato all’Assemblea regionale siciliana per la relativa informazione entro 15 giorni dalla sua approvazione”».

Lo pongo in votazione.

Il parere della Commissione?

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PIRO. Ritiro gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto.

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Ritiro l’emendamento 2.4.1.

PRESIDENTE. L’Assemblea ne prende atto. L’emendamento 2.1 è assorbito.

Pongo in votazione l’articolo 2, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all’articolo 3. Ne do lettura:

«Articolo 3
Autorità di gestione

L’Autorità di gestione di cui al paragrafo 6.1.1 del POR, al fine di assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo dei Fondi strutturali e la regolarità delle relative operazioni finanziarie provvede a:

– indicare, sentiti gli uffici regionali capofila per Fondo, le metodologie comuni di attuazione ed identificare le soluzioni idonee a risolvere gli

eventuali problemi di integrazione operativa;

– fissare i termini entro i quali i soggetti attuatori devono completare gli adempimenti di propria competenza;

– esercitare poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti sulla base di modalità stabilitate della Giunta regionale».

Comunico che è stato presentato dall’onorevole Fleres l’emendamento 3.1:

«*All’articolo 3 aggiungere il seguente comma:*

“2. L’Autorità di gestione indirizza, coordina e supervisiona le attività connesse alla fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo ed elabora il Complemento di programmazione e le proposte di adeguamento del POR e dello stesso Complemento di programmazione secondo quanto stabilito dal punto 6.1.3 del POR Sicilia 2000/2006, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione ovvero dall’Assessore alla Presidenza da lui delegato”».

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’articolo 3 specifica che l’autorità di gestione indirizza, coordina e supervisiona l’attività connessa alla fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo ed elabora il Complemento di programmazione e le proposte di adeguamento del POR e dello stesso Complemento, secondo quanto stabilito al punto 6.1.3 del POR, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione.

Sostanzialmente, il soggetto che ha la competenza di elaborare il POR o, comunque, gli indirizzi contenuti in questo emendamento, naturalmente deve farlo sulla base di una indicazione di natura politica che non può che provare dal Presidente della Regione, il quale è il titolare complessivo dell’operazione.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, credo che bisogna intendersi su cosa sia l'autorità di gestione: non vorrei essere banale, ma l'autorità di gestione – come dice la parola stessa – gestisce. Peraltro, adesso abbiamo un riferimento abbastanza preciso nella più volte citata deliberazione del CIPE numero 83 del 4 agosto 2000, la quale, non a caso, distingue tra autorità di gestione per il QCS e autorità di gestione per i PON nazionali e i POR regionali, individuando due momenti: il primo riguarda l'elaborazione delle linee contenute nel QCS (le linee di sviluppo, gli indirizzi di carattere generale, gli obiettivi da conseguire) mentre l'altro è lo strumento di programmazione più specifico (il POR, per quanto riguarda le regioni, il PON, per quanto riguarda i programmi definiti nazionalmente) e individua due autorità, una per il QCS, l'altra per il POR. Stando a questa delibera, l'autorità di gestione è responsabile del coordinamento del programma e delle attività relative all'insieme dei fondi strutturali e, a tale scopo, assicura il coordinamento degli uffici regionali capofila per fondo.

La stessa autorità di gestione, sentiti gli uffici regionali capofila per fondo, indica le metodologie comuni di attuazione ed identifica le soluzioni idonee a risolvere eventuali problemi di integrazione operativa.

Mi pare che l'articolo 3 invece – e questo, tutto sommato, era assolutamente in linea con quanto previsto già nel testo del disegno di legge – venga presentato come aggiuntivo, ma in realtà diventa in qualche modo assorbente anche di quanto detto nei primi due commi e addirittura assegna a questa autorità di gestione compiti già nella fase preventiva, anche se, ripeto, stiamo facendo una discussione un po' kafkiana, perché parliamo come se dovessimo dare corpo ad iniziative che nel frattempo, però, sono già abbondantemente mature o mature. Qua si dice che "l'autorità di gestione indirizza, coordina e supervisiona le attività connesse alla fase di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo ed elabora il Complemento di programmazione e le proposte di adeguamento del POR e dello stesso complemento di programmazione secondo quanto stabilito...".

Ora, o tutto ciò è già stato realizzato, ed al-

lora non comprendiamo a che serva prevederlo o, altrimenti, se così non fosse – ma così è in realtà –, penso che oggettivamente si pongano problemi di concentrazione di compiti e funzioni in un organismo che, non solo perché così definito dallo stesso POR, ma anche per tutti gli atti successivi, compresa la delibera CIPE, ha dei compiti molto precisi, importantissimi, non c'è dubbio, ma con una cornice, un perimetro molto più delimitati rispetto a quelli che, invece, con questo articolo gli si potrebbero attribuire.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l' emendamento 3.1.

Il parere del Governo?

DRAGO, assessore alla Presidenza. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 4. Ne do lettura:

«Articolo 4
Incentivazione

1. Al personale con qualifica di dirigente e dirigente superiore in servizio presso l'autorità di gestione del POR Sicilia 2000/06, destinato con provvedimento formale dell'Amministrazione all'espletamento dei compiti connessi alla preparazione, selezione, valutazione e sorveglianza dell'intervento e delle operazioni, è attribuita per l'anno 2001, e comunque fino alla stipula dei contratti individuali di cui all'art. 13 comma 2 della l.r. 10/2000, una indennità annua di lire 35.000.000, decurtata del 30% per i funzionari non preposti a gruppi di lavoro.

2. L'indennità di cui al comma precedente è

altresì attribuita al personale con qualifica dirigenziale, in servizio presso gli uffici centrali degli Assessorati regionali, preposti ai gruppi di lavoro competenti all'espletamento dei compiti di cui al comma precedente e da individuarsi con provvedimento formale dell'Amministrazione competente.

3. L'indennità di cui al comma precedente è onnicomprensiva, sostituisce ogni altro compenso a carico del Fondo efficienza servizi ed è erogata in quote mensili».

Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento 4.1:

«L'Assessore regionale con delega al personale procede ad individuare, attraverso contrattazione sindacale, idonee misure di incentivazione economica per il personale con qualifica di dirigente, in servizio presso l'autorità di gestione del POR Sicilia 2000/06, nonché per il personale con qualifica di dirigente, in servizio presso gli uffici centrali degli Assessorati regionali indicati dall'attuazione del POR Sicilia 2000/06».

L'emendamento non è in contrasto con la contrattazione sindacale, proprio perché non è un elemento costante ma limitato alla gestione del POR.

FLERES, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLERES, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, intervengo per precisare che l'emendamento, intanto, è in linea con la contrattazione sindacale, mentre il testo originario, per la verità, non ne teneva molto conto.

Il problema è stato posto in Commissione Bilancio e poi, d'accordo con l'onorevole Piro, si è individuata una formulazione che, sostanzialmente, tenesse conto della questione, anche relativamente ai vincoli imposti dalla contrattazione sindacale. Vorrei precisare che, in altra fattispecie, mi riferisco ai funzionari della Presidenza della Regione, con recente norma di legge, è stata fatta esattamente la stessa cosa. In-

fatti, sostanzialmente, questo tipo di impostazione riproduce fedelmente ciò che è accaduto alla Presidenza della Regione con analoga disposizione di legge.

PRESIDENTE. L'emendamento dice esplicitamente "attraverso contrattazione sindacale".

BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarei intervenuto anche se non fosse stato presentato l'emendamento che, mi rendo conto, qualora fosse mantenuto l'articolo 4, potrebbe essere migliorativo del testo (e in questo sono d'accordo con l'onorevole Fleres).

Il problema che mi pongo, però, è il seguente: l'intera materia del contratto di lavoro per i dipendenti regionali è ormai sottratta alla legge essendo affidata alla contrattazione sindacale, quindi non capisco perché una parte — legata semplicemente agli incentivi per i dirigenti che seguono la materia del POR — debba essere regolata con legge.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Battaglia, c'è un equivoco: nell'emendamento si dice il contrario, cioè che gli incentivi ai dirigenti si individuano attraverso la contrattazione.

BATTAGLIA. Questo si può fare anche senza la norma, senza l'articolo 4. Onorevole Fleres, io non discuto l'emendamento, ma mi rivolgo all'Assessore alla Presidenza, l'onorevole Drago, per applicare ciò che è scritto nell'articolo 4. Non c'è bisogno di una legge. Tutta la materia che riguarda il contratto di lavoro è ormai sottratta alla norma ed è affidata alla contrattazione tra le parti, tra la Regione e le organizzazioni sindacali.

FLERES, presidente della Commissione e relatore. Questo è vero, ma stiamo introducendo una fattispecie che va disciplinata, va contrattata. Sostanzialmente, stiamo dicendo al Governo di contrattare una forma incentivante relativamente ad un percorso normativo nuovo e ad una fattispecie nuova.

BATTAGLIA. Onorevole Fleres, il Governo può fare ciò trattando con le organizzazioni sindacali indipendentemente dalla norma. Tutta la materia che regola il rapporto di lavoro tra i dirigenti regionali e la Regione è stata sottratta a provvedimenti di legge. Le indennità previste per gli uffici di Gabinetto, per i dirigenti, gli incentivi sono ormai demandati alla libera contrattazione. Stabilire solamente in questo caso che occorre una norma per contrattare un aspetto economico del personale, significa reintrodurre quello che abbiamo voluto eliminare e, cioè, che la materia della gestione del personale sia affidata alla libera contrattazione.

Pertanto, più che essere contrario all'emendamento dell'onorevole Fleres, che nel caso in cui dovesse essere mantenuto l'articolo 4 mi pare migliorativo, sarei contrario all'articolo 4.

Quanto è previsto può essere realizzato dall'Assessore alla Presidenza tranquillamente anche senza la norma; anzi, la norma gli impone dei vincoli che in materia di contrattazione potrebbero poi rivelarsi eccessivi, tali da rendere perfino vana la contrattazione stessa.

CAPODICASA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che la norma sia non solo superflua, ma perfino dannosa se consideriamo un danno il fatto di tornare indietro rispetto alla legge numero 10/99. In quella legge è previsto che si proceda al contratto di diritto privato mettendo in capo al direttore regionale la responsabilità di individuare i soggetti responsabili di un gruppo di lavoro.

Intanto, prevediamo che sia l'Assessore regionale ad individuare ed a stipulare il contratto di diritto privato, cosa che ci fa compiere un passo indietro rispetto alla legge numero 10 che intestava al direttore regionale tale competenza. Dall'altro lato, la contrattazione sindacale è esattamente il contrario del contratto di diritto privato: essa disciplina in modo collettivo il rapporto con i dipendenti, mentre il contratto di

diritto privato è negoziato *ad personam* tra chi ha l'autorità e la competenza per farlo e il dipendente.

Onorevole Assessore, noi siamo favorevoli affinché sia concesso un incentivo; bisogna però applicare la legge numero 10 secondo le procedure previste, mettendo in capo ai direttori la responsabilità di svolgere questo lavoro. A nostro parere, piuttosto che individuare un'altra norma, bisognerà procedere speditamente all'applicazione della legge numero 10.

FLERES, presidente della Commissione e relatore. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento venga accantonato.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 4.1 e dell'articolo 4.

Si passa all'articolo 5. Ne do lettura:

«Articolo 5
Comitato regionale
di concertazione

1. In attuazione dell'art. 8, comma 1 del Reg. CE 1260/99 il Comitato regionale di cui al D.A. n. 6 del 29 gennaio 1999 e successive integrazioni costituisce il Comitato regionale di concertazione denominato FORUM della concertazione.

2. Al Comitato spetta il compito di:

- a) esprimersi sul Complemento di programmazione e sulle eventuali proposte di adeguamento;
- b) formulare proposte per la regolare e corretta attuazione del POR;
- c) proporre eventuali modificazioni al Complemento di programmazione;
- d) indicare le rappresentanze sociali ed economiche in seno al Comitato di sorveglianza del POR Sicilia.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato e si riunisce con cadenza di norma semestrale».

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dall'onorevole Piro:

emendamento 5.1:

«*Al comma 3 sostituire "di norma" con "almeno"*»;

– dall'onorevole Fleres:

emendamento 5.2:

«*Aggiungere il seguente comma:*

“4. Alle riunioni del Comitato sono invitati a partecipare il Presidente della Commissione CE dell'ARS e i presidenti delle altre commissioni parlamentari competenti per materia”».

Pongo in votazione l'emendamento 5.1.

Il parere del Governo?

DRAGO, *assessore alla Presidenza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento 5.2.

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Dichiaro di ritirarlo

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 6. Ne do lettura:

«Articolo 6
Monitoraggio

1. Per tutti i programmi di propria competenza la Regione svolge una specifica attività di

monitoraggio dell'attuazione, consistente nella raccolta sistematica, con cadenza regolare, e nell'analisi dei dati relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati.

2. Il monitoraggio è finalizzato:

a) a garantire una efficace ed efficiente azione di coordinamento, di sorveglianza e di valutazione dei programmi;

b) ad assicurare una mirata e completa informazione sull'avanzamento dei programmi;

c) nell'ambito degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, sia a fornire al Comitato di Sorveglianza le informazioni utili per individuare le azioni correttive necessarie a raggiungere gli obiettivi stabiliti, sia a rendere efficace ed efficiente il sistema dei controlli ex art. 38 del regolamento (CE) n. 1260/99 e la gestione finanziaria.

3. Per lo svolgimento dei compiti dell'Autorità di gestione e delle funzioni della programmazione regionale è istituito presso il Dipartimento regionale della Programmazione il Sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione dei programmi regionali.

4. All'attività del Sistema informativo di cui al precedente comma partecipano, per le materie di competenza, gli Assessorati regionali che provvedono, nel rispetto delle direttive e delle modalità stabilite dal Dipartimento regionale della Programmazione, all'inserimento, aggiornamento e verifica dei dati.

5. I dirigenti regionali responsabili dell'attuazione delle misure dei Programmi Operativi comunitari, dei Programmi di Iniziativa Comunitaria e degli altri Programmi d'intervento della Regione sono tenuti a raccogliere i dati e le informazioni necessarie per il monitoraggio dai soggetti responsabili dell'attuazione delle azioni finanziarie.

6. Gli enti ed i soggetti responsabili di azioni inserite dalla Regione, a qualsiasi titolo, nel Programma Operativo Plurifondo e nel Programma Operativo Regionale debbono designare un responsabile del monitoraggio e hanno l'obbligo

di trasmettere, con le modalità e le scadenze stabilite dal Dipartimento regionale della Programmazione, le informazioni e i dati richiesti dal Sistema informativo di cui sopra.

7. Le inadempienze sul monitoraggio comportano una valutazione negativa sull'affidabilità dell'ente, della quale si terrà conto - con le modalità stabilite nel Complemento di programmazione - nell'applicazione dei criteri di selezione e premialità degli interventi».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, desidero affrontare una questione che non ho potuto sollevare attraverso la presentazione di emendamenti e che, però, mi pare abbastanza importante.

Nell'Amministrazione regionale c'è una tendenza che, purtroppo, non è stata corretta neanche da interventi legislativi: contano più le decisioni autonome che si assumono che non le leggi. Il riferimento è alla questione del sistema informatico regionale nel suo complesso.

Ogni spezzone di amministrazione ha la tendenza a costruire un proprio sistema informatico, spesso senza badare alla compatibilità che esso ha con tutti gli altri sistemi della Regione e, soprattutto, senza considerare quanto ormai previsto dall'articolo 59 della legge numero 10 del 1999. Alla struttura istituita all'interno dell'Assessorato del Bilancio, l'articolo 59 ha attribuito il compito, la responsabilità e la funzione di coordinamento dell'intera attività informatica della nostra Regione.

Il terzo comma dell'articolo 6 prevede la istituzione di un sistema informatico per il monitoraggio e la valutazione dei programmi regionali. Se qui si vuol dire che deve essere effettuato il monitoraggio di tutte le fasi del POR per via informatica - ci mancherebbe altro! - è quanto mai indispensabile che ciò avvenga. Se però la norma, così come mi pare formulata, prevede che bisogna creare presso l'Assessorato alla Presidenza, Direzione della Programmazione, un apposito sistema informativo, credo che questa previsione possa dare la stura a si-

tuzioni abbastanza paradossali e, alla fine, di estremo ostacolo per gli obiettivi che si intendono raggiungere.

Purtroppo, devo fare riferimento alla mia esperienza personale da assessore *pro tempore* con la delega per il Bilancio e quindi anche da responsabile della struttura di coordinamento informatica; mi riferisco alle vicende, anche piuttosto paradossali, che ho dovuto affrontare per rendere compatibili attività che all'interno dell'Amministrazione si andavano sviluppando con il quadro generale che la legge (dico la legge) ha voluto stabilire. Più volte ci siamo trovati costretti ad intervenire per richiamare l'attenzione di singole Amministrazioni o di parti dell'Amministrazione sulla necessità, voluta dalla legge, che tutte le realizzazioni relative all'informatica in questa Regione debbano svolgersi sotto il coordinamento e la supervisione della struttura a ciò preposta.

Quindi, alla fine si tratta di un chiarimento che resta comunque agli atti dell'Assemblea e che può essere valido per il futuro, non una sorta di "interpretazione autentica", ma sicuramente una manifestazione chiara di intenti sul significato dell'articolo, il quale non vuole instaurare, appunto, l'ennesimo sistema informativo avulso dal contesto ma individuare la necessità che tutte le fasi del POR vengano monitorate dal punto di vista informatico.

Credo che ciò sia sufficiente, oltre che sicuramente e assolutamente utile, proprio per evitare che non i presenti, ma chi verrà successivamente possa dare alla norma interpretazioni diverse, come purtroppo, ripeto, nella mia esperienza si è verificato anche nel recente passato.

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, io non ho presentato emendamenti sul testo, pertanto intervergo solo per sollevare un problema all'attenzione della Commissione e del Governo. Questo mi pare uno dei classici articoli di cui si potrebbe benissimo ridurre la portata, fatta salva tutta la parte relativa al monitoraggio che, come si sa, è d'obbligo: gli enti, attualmente, anche per quanto riguarda i POP, hanno un sistema di

monitoraggio che, pur non essendo informatizzato, ha consentito però, appunto, di monitorare tutte le singole fasi di avanzamento dei progetti.

Allora, l'unica cosa che a me sembra essenziale, fatti salvi gli opportuni chiarimenti che l'onorevole Piro richiamava poc'anzi, è l'istituzione del sistema informatico o, comunque, di un monitoraggio di carattere informatico; infatti, tutta la restante disciplina in realtà è già obbligatoria: nessuno degli Enti può rifiutarsi perché c'è il Comitato di sorveglianza. È un sistema già abbastanza collaudato perché si possa sfuggire al monitoraggio che la normativa esistente prevede.

Pertanto, se fosse possibile riformulare il testo, nel senso di istituire un sistema di monitoraggio di carattere informatico collegandolo con il sistema in atto esistente ed individuato con appositi atti da parte della Giunta di Governo, si renderebbe il testo più agile e quindi anche più fruibile, più chiaro. Vorrei sentire, a tal proposito, il parere del Governo e della Commissione.

CASTIGLIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che sia il Governo che la Commissione, nella predisposizione del presente articolo, abbiano svolto un buon lavoro perché era necessario un coordinamento. È vero che nel Programma operativo 1994-1999 esisteva espressamente una misura per assicurare il monitoraggio degli interventi realizzati, però è anche vero che, se per esempio nel Programma operativo plurifondo 1994-1999 un'opera era realizzata nel comune di Catania, per l'acquisizione di questo dato non c'era nessun collegamento tra il comune e la Regione. Pertanto, a me sembra opportuno che la realizzazione degli interventi venga coordinata tra la sede periferica e quella centrale attraverso l'acquisizione di un sistema informatico che colleghi i vari enti della Regione; come sappiamo, infatti, gli enti utilizzatori sono a valle, mentre è necessario avere un archivio informatico a livello centrale. Questo coordinamento a me sembra assolutamente opportuno e certamente c'è

anche la necessità espressa dall'onorevole Piro che non si crei confusione in quanto le competenze del bilancio necessitano di un raccordo all'interno del sistema generale assicurato presso l'Assessorato del bilancio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 4, in precedenza accantonato.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione l'emendamento 4.1.1:

«*L'articolo 4 è soppresso.*

Il parere del Governo?

DRAGO, *assessore alla Presidenza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'articolo 7. Ne do lettura:

«*Articolo 7
Priorità operative*

1. Gli atti finalizzati agli adempimenti relativi all'attuazione del Programma operativo regionale 2000/2006 costituiscono priorità operative.

2. Gli uffici interessati sono tenuti a darvi corso con precedenza su ogni altro adempimento, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'art. 4 della l.r. 30 aprile 1991 n. 10.

3. Le unità operative istituite ai sensi del comma 8 dell'art. 49 della l.r. 27 aprile 1999 n. 10, a modifica di quanto nello stesso comma previsto, svolgono attività di monitoraggio e sorveglianza delle opere finanziate dal Programma Operativo Plurifondo 1994/1999 a sup-

porto dei responsabili di misura, sulla base delle indicazioni di questi ultimi e delle direttive della Presidenza della Regione.

4. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 49 della l.r. 27 aprile 199 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano anche alle azioni finanziarie dal Programma Operativo Regionale 2000/2006».

PIRO. Non possiamo fare la legge in questo modo, dobbiamo chiedere la verifica del numero legale!

PRESIDENTE. Se non ce la fate perché siete deboli suspendiamo la seduta!

Onorevoli colleghi, desidererei chiedervi lo sforzo di completare il Titolo I, che riguarda la programmazione.

PIRO. Cosa comprende, signor Presidente?

PRESIDENTE. Comprende i progetti integrati e territoriali. Si tratta soltanto di principi condivisibili, senza voler entrare nel merito delle questioni. Vi chiedo di completare il Titolo I.

PIRO. Va bene.

PRESIDENTE. Domani convocherò una riunione informale, ma resta stabilito che stasera lavoreremo sino al completamento del Titolo I.

Vorrei pregare i presidenti dei Gruppi parlamentari dell'opposizione di prendere un caffè con il Presidente dell'Assemblea domani, intorno alle ore 10.30, nel mio studio per un incontro istituzionale; successivamente, farò un incontro anche con i presidenti dei gruppi parlamentari della maggioranza per cercare di capire quale potrebbe essere il tracciato da seguire.

STANCANELLI. E l'Aula quando sarà convocata?

PRESIDENTE. L'Aula sarà convocata subito dopo; si tratta solo di una riunione di cinque minuti per un caffè. È possibile? Dai DS non ho avuto segnali.

CAPODICASA. Va bene.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Piro l'emendamento 7.1: «Il comma 2 è soppresso».

PIRO. Chiedo di parlare per illustrarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stabilito al comma 1 dell'articolo 7 che gli atti finalizzati all'attuazione del POR costituiscono priorità operativa per l'amministrazione regionale, al comma 2 si prevede che gli uffici interessati – qui non si specifica se si tratta degli uffici regionali – sono tenuti a darvi corso con precedenza su ogni altro adempimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7.1. Il parere del Governo?

DRAGO, assessore alla Presidenza. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FLERES, presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 8. Ne do lettura:

«Articolo 8
Progetti Integrati Regionali

1. I Progetti Integrati Regionali, di seguito individuati come PIR, costituiscono di norma lo strumento per il perseguitamento di obiettivi interterritoriali del programma operativo regionale

che vedono coinvolte le competenze di più rami nell'amministrazione regionale da utilizzarsi prevalentemente per la realizzazione di grandi infrastrutture materiali ed immateriali, di interventi integrati e plurisettoriali e/o di progetti innovativi di formazione e ricerca di valenza regionale. I PIR individuano, in relazione ai risultati da raggiungere, i costi, i tempi di realizzazione, nonché per ciascuna misura le quote di risorse da dedicare al progetto. Il complesso delle risorse riferito ai PIR dovrà rispettare l'articolazione finanziaria e temporale di ciascun asse di intervento.

2. I PIR sono predisposti, su direttiva del Presidente della Regione e/o degli Assessori regionali competenti, dalle amministrazioni regionali interessate e sono approvati dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, altresì, su proposta del Presidente della Regione, costituisce per i Progetti Integrati Regionali un'apposita autorità di coordinamento, composta dai Direttori regionali competenti e presieduta dal direttore regionale del ramo dell'amministrazione con competenza prevalente nella realizzazione del progetto».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 9. Ne do lettura:

«Articolo 9
Progetti Integrati Territoriali

1. La Regione, allo scopo di ancorare le politiche settoriali alle specificità dei sistemi locali, d'intesa col partenariato sociale ed istituzionale, favorisce quali strumenti di attuazione del programma operativo regionale la realizzazione dei Progetti integrati territoriali, di seguito individuati come PIT, strumento di sviluppo autopropulsivo fondato su un forte radicamento territoriale e sulla valorizzazione delle identità storico-culturali.

2. L'Autorità di gestione provvede alla selezione e valutazione dei PIT, utilizzando lo strumento dell'art. 4 della l.r. 15 maggio 2000 n. 10.

3. Le modalità e i criteri di selezione dei PIT sono disciplinate dal Complemento di programmazione.

4. Le graduatorie dei PIT sono approvate con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta Regionale, su proposta dell'Autorità di gestione.

5. I PIT che comportino trasformazioni territoriali sono soggetti a valutazioni di coerenza e compatibilità urbanistica e ambientale da parte dell'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, in sede di selezione e valutazione degli stessi, e comunque entro il termine ultimo fissato dal Complemento per la selezione dei PIT.

6. I PIT si attuano mediante accordi di programma, stipulati ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, i cui contenuti sono disciplinati dal Complemento di programmazione».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, l'articolo 9 disciplina in modo parziale i Progetti integrati territoriali. È necessario, invece, dare a questo articolo il significato di una norma compiuta, che guardi effettivamente all'insieme costituito dai PIT dal momento in cui vengono formati al momento in cui, attraverso di essi, si attua "Agenda 2000".

A me pare, invece, che l'articolo 9, da un lato, si fermi a metà, in una sorta di limbo in cui non si comprende quale sia la natura dei PIT stessi, mentre dall'altro lato tende a dare ad essi una configurazione di strumenti sostitutivi di altri strumenti già presenti come i patti territoriali ed altri.

Pertanto, credo sia necessario innanzitutto compiere una scelta: se si vogliono disciplinare in maniera organica i PIT, se si vuole stabilire

come si formano, quali sono i loro contenuti e le procedure approvative, bisognerà impinguare il contenuto di questo articolo.

Di contro, credo che invece potrebbe essere sufficiente prevedere che i progetti integrati territoriali costituiscono lo strumento principe di attuazione del POR facendo riferimento al Complemento di programmazione e alla disciplina dei PIT in esso contenuta.

Signor Presidente, considerato che in questo momento l'articolo è a metà strada, mi permetta di illustrare i tre emendamenti che ho presentato: 9.1, 9.2, 9.3. Con il 9.1 si indicano i contenuti del Programma integrato territoriale, che costituisce uno strumento assolutamente nuovo, non ben conosciuto e, comunque, non esistente nel nostro ordinamento, ma che rappresenta uno strumento al quale la normativa comunitaria affida compiti fondamentali di attuazione del programma stesso.

Il PIT (Progetto integrato territoriale) deve innanzitutto realizzare gli obiettivi che il POR prevede e che sono essenzialmente quelli della concentrazione degli interventi e della loro integrazione. In secondo luogo, deve guardare al territorio in maniera innovativa, dal punto di vista sia dello sviluppo che della sostenibilità dello sviluppo stesso. Da qui l'importanza che il QCS ed il POR attribuiscono agli indicatori di sostenibilità.

I PIT sono strumenti diversi che possono sovrapporsi ad altri strumenti di programmazione e di promozione dello sviluppo, quali i patti territoriali e gli accordi di programma. Essi tendono poi a delineare perfino una nuova allocazione del potere sul territorio – almeno quello relativo alla spesa – e quindi, inevitabilmente, tendono ad interferire con le varie articolazioni istituzionali presenti sul territorio: comuni, province, enti parco, altre autorità (come i consorzi ASI).

Queste pochissime considerazioni bastano per fare comprendere l'importanza del PIT e l'emendamento 9.1 ne definisce in maniera sicuramente più avanzata e significativa i contenuti stessi.

L'emendamento 9.2, invece, disciplina un aspetto che qui non è per niente trattato e che riguarda la fase di avvio dei PIT stessi attribuendo ai soggetti pubblici e privati presenti sul territorio il potere di iniziativa ed individuando l'ac-

cordo di programma come strumento attraverso il quale si realizza effettivamente il PIT stesso.

Infine, l'emendamento 9.3 tende a sostituire una formulazione del testo poco congrua ed infelice – laddove si fa riferimento a valutazioni di coerenza e compatibilità urbanistica ed ambientale – prevedendosi, invece, nel mio emendamento un riferimento più corretto alla “conformità urbanistica” ed alla “compatibilità ambientale” perché questi due termini conosce la nostra legislazione.

Nel nostro ordinamento non ricordo a memoria né rintraccio alcuna norma che parli o definisca la “coerenza urbanistica”. Non credo esista una formulazione simile ed inoltre non mi pare il momento di introdurre nel testo novità abbastanza sconvolgenti.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

– dall'onorevole Piro:

emendamento 9.2:

«Aggiungere il seguente comma 1 bis:

“I soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione di un progetto integrato territoriale promuovono, dandone adeguata pubblicità, una conferenza territoriale di programma che elabora e sottoscrive uno schema di progetto integrato territoriale. Lo schema di P.I.T. è trasmesso alla Presidenza della Regione, Direzione Programmazione, che coordina l'istruttoria tecnico-economica, amministrativa e di coerenza con il programma operativo regionale”»;

emendamento 9.3:

Al comma 5 sostituire il periodo “coerenza e compatibilità urbanistica e ambientale” con “conformità urbanistica e compatibilità ambientale”»;

emendamento 9.1:

«Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1 ter:

“1. Sono elementi costitutivi del progetto integrato territoriale:

a) l'individuazione puntuale del risultato finale, dei benefici attesi dalla realizzazione del progetto, analizzati nelle loro caratteristiche

qualitative-quantitative nel loro rapporto con gli obiettivi generali del programma operativo regionale;

b) l'individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione del progetto, nelle sue diverse articolazioni, con specifici riferimenti agli organi delle amministrazioni locali competenti e ai rappresentanti dei privati con riguardo a ciascuna fase di attuazione e per ciascuno degli interventi previsti;

c) l'analisi dei costi prevista per l'attuazione del progetto e l'individuazione delle corrispondenti fonti di finanziamento e cofinanziamento, ivi comprese le fonti private;

d) gli eventuali elaborati tecnici per la definizione dell'attuazione del progetto”»;

– dal Governo:

emendamento 9.4:

«*Abrogare i commi 2, 4 e 5.*».

GIANNOPOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNOPOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'emendamento del Governo comunque non cambi nulla rispetto alla impostazione dell'articolo 9 perché, in buona sostanza, l'articolo stabilisce che esistono i Progetti integrati territoriali, dopodiché tutto è affidato al Complemento di programmazione. Le questioni più rilevanti riguardano innanzitutto alcune regole che vanno precise: in particolare, chi è il soggetto che può dare luogo ad un Progetto integrato territoriale e le modalità relative.

In una stesura iniziale del disegno di legge si affacciavano ipotesi di realtà comunali, entro una certa dimensione, in un certo numero di comuni, cose discutibili o meno. Tuttavia, siccome in questi anni la progettazione e la programmazione nel territorio della nostra Regione vi sono state, sono eventi che si sono verificati, è bene capire anche come tutto ciò si intrecci con la programmazione e soprattutto con gli strumenti e i soggetti che hanno dato luogo ad essa: parlo delle società per i contratti d'area, delle società per i patti terri-

toriali, ma mi riferisco anche ad enti sovracomunali, quali ad esempio gli enti parco o alcune realtà più piccole nell'ambito delle province. Tutto ciò al di là della definizione di maggiore dettaglio che può e dev'essere individuata nel Complemento di programmazione. Tuttavia, non mi sento garantito dal fatto che, ad esempio, si ipotizzi – perché ancora non ho avuto modo di leggere e di capire le scelte operate nel Complemento – che anche le microrealità possono essere soggetti promotori, attuatori di PIT; ciò non è assolutamente un elemento di garanzia perché serve non solo a frammentare ma a spostare il terreno della decisione quanto più su un livello regionale che deve poi selezionare.

Altra cosa è, invece, ancorarsi di più alla programmazione e alla pianificazione che sono state messe in campo e possono essere reinventate, rimotivate dai Progetti integrati territoriali. Quindi, dire che esiste il PIT, a mio avviso non è assolutamente sufficiente, anzi, si evidenzia una carenza nella individuazione di regole minime tipiche del momento legislativo.

BATTAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo favorevoli all'emendamento del Governo che sopprime i commi 2, 4 e 5, ma la loro soppressione comunque non risolve un problema che rimane invece da attenzionare per essere in qualche maniera affrontato e risolto.

Bisogna precisare non tanto chi sono i soggetti che possono attivare le procedure per un PIT, come diceva l'onorevole Giannopolo, perché questo è contenuto nel POR, ma con quali criteri i PIT vengono apprezzati e valutati. Vero è, onorevole Assessore, che si stabilisce di demandare al POR la valutazione dei PIT, ma con quali criteri? Quali sono i criteri con cui i PIT possono essere apprezzati e valutati? Se non stabiliamo, non dico nella legge, che nel POR vengono fissati i criteri – cosa che non esiste attualmente – rischiamo poi di non sapere chi valuta i PIT e con quale discrezionalità, chi deve fare le graduatorie. Oggi, nessun altro strumento

legislativo, paragonabile a questo, funziona così. Per esempio, nella legge numero 488 è comunque stabilito che...

DRAGO, *assessore alla Presidenza*. Le modalità ed i criteri di selezione dei PIT sono disciplinati dal Complemento di programmazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 9.4.

Il parere della Commissione?

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

GIANNOPOLO. Chiedo che venga inserito a verbale il mio voto contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.3 è assorbito.

PIRO. Ritiro l'emendamento 9.2.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento 9.1.

Il parere del Governo?

DRAGO, *assessore alla Presidenza*. Signor Presidente, ciò che ha scritto l'onorevole Piro nell'emendamento 9.1 è già inserito nel modello di Complemento di programmazione. Qui diventerebbe pleonastico, ma le posso garantire, onorevole Piro, che le stesse cose che lei chiede di inserire nella norma non sono necessarie.

PIRO. Se non le procurano danno, onorevole Assessore...

DRAGO, *assessore alla Presidenza*. Non ci sono problemi.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, questo emendamento può essere considerato una sorta

di suggerimento nel momento in cui si predisporrà il documento "Complemento".

Il parere del Governo?

DRAGO, *assessore alla Presidenza*. Mi rимetto all'Aula.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Mi rимetto all'Aula.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9, nel testo risultante. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'articolo 10. Ne do lettura:

«Articolo 10
Approvazione di progetti in variante
agli strumenti urbanistici comunali

1. Ai fini dell'approvazione di progetti delle opere previste nei PIR e nei PIT che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il Sindaco del Comune interessato territorialmente, indice una conferenza di servizi, disciplinata dall'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, per le conseguenti decisioni dandone contestualmente pubblico avviso ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto.

2. Alla conferenza partecipano obbligatoriamente due rappresentanti dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, rispettivamente della Direzione territorio e ambiente e della Direzione urbanistica, all'uopo delegati.

3. I progetti devono pervenire presso l'Assessorato regionale territorio e ambiente almeno 15 giorni prima della Conferenza di cui ai precedenti commi.

4. La determinazione della conferenza costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo, si pronuncia definitivamente, entro sessanta giorni, il Consiglio comunale.

5. In caso di emendamenti sostanziali da parte del Consiglio comunale, il progetto viene riproposto alla conferenza.

6. Qualora i progetti di tali opere siano soggetti a valutazione di impatto ambientale, il giudizio di compatibilità ambientale è reso in sede di conferenza di servizi di cui al precedente comma 1.

7. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fini dell'approvazione di progetti di opere finanziate a valere sul POR e non inserite nei PIR e nei PIT, che comportino variante agli strumenti urbanistici comunali».

Comunico che sono stati presentati dall'onorevole Piro i seguenti emendamenti:

emendamento 10.2:

«*L'articolo 10 è soppresso*»;

emendamento 10.1:

«*Il comma 6 è soppresso*»;

emendamento 10.3:

«*Il comma 7 è soppresso*».

Comunico, altresì, che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti articoli:

emendamento 10.4:

«*Sostituire il comma 1 dell'articolo 10 con il seguente:*

“1. Ai fini dell'approvazione di progetti delle opere pubbliche e private previste nei PIR e nei PIT che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il Sindaco del Comune interessato territorialmente, indice una conferenza

di servizi, disciplinata dall'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, per le conseguenti decisioni dandone contestualmente pubblico avviso ai sensi dell'art 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto”»;

emendamento 10.5:

«*Dopo l'art. 10 del D.D.L. nn. 437 e successivi sono inseriti i seguenti articoli:*

“Art. 10/1

*Approvazione di progetti interessanti
le aree naturali protette*

1. Qualora progetti di opere finanziate a valere sul POR 2000-2006 interessino il territorio di un Parco o di una Riserva naturale e risultino ammissibili in base ai rispettivi decreti istitutivi e regolamenti, ma non possono essere approvati e realizzati per la mancanza degli strumenti di pianificazione o programmazione previsti dai decreti istitutivi, ai fini del loro esame ed approvazione verrà convocata apposita Conferenza di servizi, di cui all'art. 1/9, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Nei territori di Parco le competenze assegnate al Sindaco e al Consiglio comunale dal precedente art. 1/9 vengono attribuite al Presidente ed al Consiglio dell'Ente Parco, che le esercitano previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

3. Nei territori di Riserva naturale l'Assessorato regionale al territorio e ambiente convoca la Conferenza di servizi, cui partecipa obbligatoriamente l'Ente gestore della Riserva.

4. Sono assimilati agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 3 del Testo coordinato della L.R. 29 aprile 1985 n. 21, la realizzazione all'interno delle aree naturali protette di tabellazioni e recinzioni, nonché di aree attrezzate non comportanti la realizzazione di manufatti edilizi e di interventi urgenti per la conserva-

zione degli aspetti faunistici e vegetazionali”;

emendamento 10.6:

“Art. 10/2

*Valutazione di impatto ambientale
di competenza regionale*

1. Nell’ambito della Regione Siciliana la Valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. del 12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”, e dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo.

2. L’Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è l’Assessorato regionale territorio e ambiente.

3. L’Assessorato, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale si avvale di apposito ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati permanentemente i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti conclusi ai fini della consultazione del pubblico.

4. Le procedure di verifica previste dall’art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell’elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche.

5. Il committente o l’autorità proponente, così come definiti dal D.P.R. 12/4/96, provvede a proprio carico alle misure di pubblicità stabilite dall’art. 8, comma 2, lett. a) e b), del succitato D.P.R. 12/4/96.

6. Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell’Assessorato regionale territorio e ambiente in forza di leggi o regolamenti.

7. Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di competenza statale non necessitano del rilascio del nulla osta ex art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981 n. 181.

8 Con regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie progettuali per le quali i giudizi di compatibilità ambientali sono delegati alle Province regionali.

9. Con decreto l’Assessore regionale al Territorio e Ambiente definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell’allegato D. del D.P.R. 12 aprile 1996, l’incremento o il decremento delle soglie di cui all’allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996 nella misura massima del 30%”;

emendamento 10.7:

“Art. 10/3

“1. Dalla data di entrata in vigore della L.R. 8 gennaio 1996 n. 4, il parere favorevole del C.T.A.R. sui progetti relativi alle tipologie d’interventi di cui all’allegato “B” del D.P.R. 12/4/1996 deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dall’art. 1 comma 6 del D.P.R. 12/4/96”;

emendamento 10.8:

“Art. 10/4

*Ridefinizione dell’elenco delle opere soggette
al nulla osta all’impianto*

1. L’Assessorato regionale territorio e ambiente, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvederà con proprio decreto all’individuazione delle opere soggette al nulla osta ex art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981. Ai fini della emanazione del sopradetto decreto e del rilascio del nulla osta ex art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1981 non deve essere acquisito il parere del Comitato regionale per la tutela dell’ambiente.

2. L’art. 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 è abrogato”;

emendamento 10.9:

“Art. 10/5
Riduzione termini

1. Per l’emanazione dei provvedimenti di competenza dell’Assessorato territorio e ambiente in materia di tutela dell’ambiente i termini temporali stabiliti dal comma 9 dell’art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999 n. 10 sono ridotti a 45 giorni”;

emendamento 10.10:

“Art. 10/6
Autorizzazione integrata ambientale

1. Ai fini dell’attuazione in Sicilia del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale è l’Assessorato regionale territorio e ambiente.

2. L’Assessorato regionale territorio e ambiente stabilirà, entro i termini indicati all’art. 4, comma 3, del sopracitato decreto legislativo, il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande, garantendone il necessario e più efficace regime di pubblicità”;

emendamento 10.11:

“Art. 10/7
*Programmi di intervento
 dei Parchi regionali*

1. I programmi di intervento dei Parchi regionali, di cui all’art. 27 della l.r. 9 agosto 1988, n. 14, e all’art. 11 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, hanno la stessa efficacia attribuita al piano triennale delle opere pubbliche, prevista dalla legislazione vigente in materia di opere pubbliche.

2. L’Ente Parco redige il programma di intervento sulla base dello schema di programma, ex art. 24 della l.r. 6 maggio 1981, n. 98, e lo approva, previo parere del Comitato tecnico scientifico che lo esamina solo ai fini della compatibilità dei singoli interventi alle leggi e ai regolamenti vigenti.

3. La delibera di approvazione del programma di intervento è sottoposta al controllo di legittimità da parte dell’Assessorato regionale territorio e ambiente, previsto dall’art. 10, lett. g) della l.r. 3 ottobre 1995, n. 71”;

emendamento 10.12:

“Art. 10/8
*Modifica all’art. 24 della
 legge regionale 10 agosto 1985 n.37*

1. Ai fini del rilascio del parere da parte dell’Assessorato regionale territorio e ambiente per l’emanazione della concessione comunale per le sanatorie edilizie di opere ricadenti all’interno delle aree protette, previsto dall’art. 24 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, non deve essere sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale”;

emendamento 10.13:

“Art. 10/9
*Disposizioni in materia di bilancio
 e contabilità degli Enti Parco*

1. Agli Enti Parco, istituiti ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, si applicano le disposizioni in materia di bilancio e contabilità vigenti per la Regione Siciliana.

9. Il comma 5 dell’art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, non si applica agli Enti Parco regionali.

3. Il comma 3 dell’art. 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come modificato dall’art. 22 della legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, è così modificato: “Qualora i proprietari aderiscono alla richiesta di cui al comma precedente, l’acquisizione dei manufatti viene effettuata sulla base della valutazione dell’ufficio dell’ente; l’acquisizione dei terreni sulla base di quanto previsto dall’art. 25, comma 10, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16”.

4. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana delle inserzioni degli

Enti Parco istituiti ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche, è effettuata gratuitamente”;

emendamento 10.14:

“Art. 10/10

Nulla osta per la realizzazione di opere ed interventi in aree di riserva e pre-riserva naturale

1. I nulla osta per la realizzazione di opere e interventi, all'interno delle aree di riserva e pre-riserva naturale, attribuiti all'Assessorato regionale territorio e ambiente dai decreti istitutivi e dai regolamenti delle Riserve naturali, sono rilasciati dall'ente gestore.

2. Ai fini del rilascio del nulla osta l'Ente gestore richiederà con rapporto motivato il parere del Consiglio provinciale scientifico delle riserve del patrimonio naturale, territorialmente competente; tale parere sarà considerato reso in conformità al rapporto se non espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato regionale al territorio e ambiente provvederà a modificare in conformità al disposto di cui al superiore comma 1 i Regolamenti d'uso e divieto delle Riserve naturali”;

emendamento 10.15:

“Art. 10/11

Progettazioni di opere e interventi nelle Riserve naturali

1. Per l'attuazione dell'art. 20 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, le Associazioni naturalistiche-Enti gestori provvedono, entro i limiti di 100 milioni di lire:

d) alla progettazione di massima degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità istitutive delle riserve naturali affidate in gestione;

e) alla progettazione esecutiva, alla redazione di perizie ed all'esecuzione di lavori su immobili di cui hanno la disponibilità per la realizzazione di tabellazioni, recinzioni, sentieri, aree attrezzate, aree faunistiche, giardini botanici, interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riqualificazione ambientale, rinaturalizzazioni;

f) alla redazione delle perizie per la locazione, l'acquisizione o l'espropriaione di immobili ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 9 agosto 1988 n. 14.

2. Per opere e progetti di importo superiore a quello fissato nel precedente comma, in sede di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente e/o di attribuzione di risorse finanziarie per interventi da realizzare nelle riserve naturali l'Assessore regionale al territorio ed ambiente individua il soggetto che curerà la definizione ed elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi nonché la realizzazione delle opere stesse.

3. L'approvazione in linea tecnica dei progetti redatti, ai sensi del primo comma del presente articolo, dagli Enti gestori - Associazioni naturalistiche, è effettuata dagli uffici del Genio civile competenti per territorio.

4. All'attuazione del programma triennale delle opere pubbliche dell'Assessorato regionale territorio e ambiente per il settore riserve naturali si provvede anche con le disponibilità dei capitoli 45905, 86103 e 86104 del bilancio della Regione Siciliana”;

emendamento 10.16:

“Art. 10/12

Pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche degli Enti Parco

1. I pareri tecnici sui progetti di opere pubbliche degli Enti Parco sono espressi dai settori tecnici di ciascun Ente per progetti di importo sino a 20 milioni di euro e sulle perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente Parco provvederà a modificare il proprio Regolamento in conformità al disposto di cui al superiore comma 3, e a trasmetterlo all'Assessorato regionale al territorio e ambiente”;

emendamento 10.17:

“Art. 10/13

*Modifiche alla legge
regionale 9 agosto 1988, n. 14*

Il comma 5 dell’art. 24 della l.r. 9 agosto 1988 n. 14, sostituito dall’art. 4 della l.r. 18 maggio 1996 n. 34, è così modificato: “Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell’Ente Parco, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell’ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939 n. 1497 e successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente”;

emendamento 10.18:

“Art. 10/14

Comitati esecutivi degli Enti Parco

Le disposizioni di cui all’art. 8, comma 4, della l.r. 71/95 si applicano, a decorrere dalla nomina dei nuovi Comitati esecutivi, in tutti i casi in cui un Sindaco decade, a qualsiasi titolo, dalla carica”;

emendamento 10.19:

“Art. 10/15

Lavori in economia

Il comma 3° dell’art. 64 della legge Regionale 6 Aprile 1996 n. 16, è sostituito dal seguente:

1. “Sui progetti relativi ad interventi culturali, manutentori e di prevenzione antincendio, nonché sulle relative perizie di variante e suppletive, da eseguirsi in amministrazione diretta o mediante cattimo fiduciario da parte dell’Amministrazione Forestale, il parere tecnico previsto dall’art. 3 della l.r. 2 settembre 1998 n. 21 è espresso dall’Ispettore tecnico forestale competente per territorio, ovvero dall’Ispettore regionale tecnico forestale se di importo superiore a mille milioni di lire, ad esclusione degli interventi ricadenti all’interno delle aree naturali protette per i quali il parere viene reso dall’Ispet-

tore regionale tecnico forestale qualunque sia l’importo dei lavori”.

2. Al 1° comma dell’art. 64 della l.r. 6 aprile 1996, n. 16 dopo le parole “realizzati in economia” sono aggiunte le parole “sia in amministrazione diretta che mediante cattimo”. In quest’ultimo caso l’appaltatore utilizzerà la manodopera iscritta nei contingenti di cui agli art. 46 e seguenti secondo i criteri previsti”;

emendamento 10.20:

“Art. 10/16

Fondo di rotazione

1. Per la progettazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di difesa del suolo a carico del bilancio di previsione dell’Assessorato Agricoltura e Foreste, rubrica foreste ed economia montana, è istituito un fondo di rotazione a cui può accedere l’Amministrazione forestale.

2. L’Amministrazione forestale può avvalersi delle disponibilità del fondo di cui al comma precedente anche per il finanziamento delle indagini preliminari necessarie per le opere da realizzare, per indagini geologiche e relativa relazione geognostica e geotecnica e per il pagamento delle somme di cui all’art. 5, undicesimo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 come modificato dall’art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1993 n. 10.

3. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge di bilancio”;

emendamento 10.21:

“Art. 10/17

Materiale vivaistico

Per i rimboschimenti da operare nell’ambito delle misure previste nel P.O.R. 2000/2006 si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 relative alla certificazione del materiale vivaistico”;

emendamento 10.22:

**“Art. 10/18
Sistema informatico territoriale**

Ai fini della realizzazione del sistema informatico territoriale previsto dalla linea d'intervento “4” della misura 1.2.3 del Programma operativo Regionale 2000/06, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste è autorizzato a stipulare, con una o più Università, appropriate convenzioni finalizzate alla redazione del progetto esecutivo e degli aspetti tecnici del bando di gara”;

emendamento 10.23:

**“Art. 10/19
Modifiche all'art. 39 della legge
regionale 17 marzo 2000, n. 8**

L'art. 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 è sostituito dal seguente:

1. “1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - Rubrica bilancio e finanze è istituito un fondo cui fare confluire i finanziamenti della UE e i cofinanziamenti nazionali (statali e regionali) relativi al Programma operativo Regionale 2000/2006.

2. Mediante variazioni di bilancio disposte dall'Assessore al bilancio ed alle finanze su richiesta dell'Autorità di gestione in relazione alla effettiva attivazione della spesa e sulla base del Complemento di programmazione adottato dalla Giunta regionale o del Programma Operativo Regionale approvato dalla Unione Europea nel caso delle misure relative all'assistenza tecnica, le somme saranno iscritte in corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza, mediante prelevamento dal fondo di cui al primo comma del presente articolo. Di tali variazioni è data comunicazione alla competente Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità Europea.

3. Contestualmente alle variazioni di competenza di cui ai precedenti commi, l'Assessore al bilancio ed alle finanze predisponde le conseguenti variazioni al quadro sintetico delle previsioni di cassa - parte concernente interventi comunitari e connnessi cofinanziamenti statali e regionali.

4. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli per le quali non sussistono obbligazioni vincolanti possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'Autorità di gestione e sentiti i responsabili di misura, al fondo di cui al comma 1 per la successiva riassegnazione alla stessa o ad altre misure del POR.

5. Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del POR la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale al bilancio e alle finanze realizzeranno un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.

6. L'Assessorato regionale bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro partecipa al controllo ed al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del POR”.

7. Al fine di consentire una immediata attivazione del Programma operativo Regionale della Sicilia 2000/2006, a decorrere dall'anno 2001 lo stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure, può contenere somme relative ad interventi coerenti originariamente finanziati con fondi regionali.

8. In applicazione dell'art 30 comma 2 del Regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260, le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione all'Unione Europea del Programma Operativo Regionale relative ad interventi coerenti con le misure dello stesso programma possono essere ammesse alla rendicontazione. Le eventuali economie sugli stanziamenti dei capitoli relativi alle corrispondenti misure sono trasferite mediante decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze su richiesta dell'Autorità di gestione al fondo di cui al comma 1 dell'art 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 così come sostituito dall'art. 25 della presente legge per la successiva riassegnazione secondo quanto previsto nel Complemento di programmazione”;

emendamento 10.24:

“Art. 10/20
Trasparenza e comunicazione

1. Il POR e il Complemento di programmazione sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, dandone adeguata informazione ai potenziali beneficiari, alle organizzazioni professionali, alle parti economiche e sociali, agli organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e alle organizzazioni del forum del terzo settore.

2. Le azioni in materia di comunicazione e pubblicità devono essere realizzate in ottemperanza degli artt. 34 e 46 del Regolamento (CE) n. 1260/99 e del Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali, dando adeguato rilievo alla diffusione delle informazioni attraverso i mezzi di comunicazione di massa”;

emendamento 10.25:

“Art.10/21
Appalti di servizi

1. Fino all’emanazione dei regolamenti di cui all’art. 14 della l.r. 6 aprile 1996 n. 22 e all’art. 19 comma 2° della l.r. 8.1.96 n. 4 e comunque per non più di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli appalti di servizi, di cui alle categorie 11 e 12 dell’allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 è consentito per l’Amministrazione regionale il ricorso alle modalità previste dall’art. 12, comma 1 della l.r. 8 gennaio 1996 n. 4, per importi inferiori ai limiti di cui all’art. 1 del Decreto legislativo 17.3.95 n. 157.

2. Gli affidamenti di cui al comma 1 sono pertanto soggetti ai divieti di cui ai commi 15 e 16 dell’art. 5 della l.r. 29 aprile 1985 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere conferiti in conformità ai criteri di cui al comma 9 del predetto articolo 5 l.r. 21/85.

3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano esclusivamente agli appalti finalizzati all’attuazione del Programma operativo Regionale 2000/2006”;

emendamento 10.26:

“Art. 10/22
Attribuzione di competenze

1. A decorrere dall’esercizio 2001 le attribuzioni di cui al D.L. 30 dicembre 1985 n. 78, convertito dalla L. 28 febbraio 1986 n. 44, all’art. 22 della l.r. 1 settembre 1993 n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, alla l.r. 37/78 Titolo II ed alla legge 95/95 sono esercitate dal Dipartimento regionale industria.

2. A decorrere dall’esercizio 2001 le attribuzioni in materia di dissalazione di cui alla l.r. 15 dicembre 1982 n. 134 e successive modifiche ed integrazioni sono esercitate dal Dipartimento regionale lavori pubblici.

3. I residui passivi che risultano alla data del 31 dicembre 2001 sui capitoli della rubrica Presidenza relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si intendono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2001 allocati rispettivamente al Dipartimento regionale industria e al Dipartimento regionale lavori pubblici.

4. Le eventuali reiscrizioni di somme eliminate per perenne amministrativa ancora vigenti al 31 dicembre 2000 verranno effettuate sui capitoli di nuova istituzione di cui al comma precedente”;

emendamento 10.27:

“Art. 10/23
Abrogazione di norme

Gli artt. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 della l.r. 18/5/1988 n. 6 sono abrogati.

L’art. 17 della l.r. 7.3.97 n. 6 è soppresso.

Il comma 6 dell’art. 16 della l.r. 6/97 è soppresso.

All’art. 16, comma 8 della l.r. 7.3.97 n. 6 l’inciso “presso la Direzione dei rapporti extraregionali” è sostituito con l’inciso “presso la Presidenza della Regione”.

All’art. 16, comma 9 della l.r. 7.3.97 n. 6 le parole “sentita la Cabina di regia” sono soppresse.

L’art. 3 della l.r. 22 marzo 1997 n. 8 è abrogato”».

FLERES, *presidente della Commissione e relatore*. Chiedo che l'articolo 10 venga accantonato.

PRESIDENTE. L'articolo 10 con i relativi emendamenti ed emendamenti articoli è accantonato.

Si passa all'articolo 11. Ne do lettura:

«Articolo 11
Fonti energetiche rinnovabili

Sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 15/97, l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile, come definite al comma precedente, è considerata di interesse pubblico e di pubblica utilità, anche se non eseguita dai soggetti istituzionalmente competenti».

CASTIGLIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo un chiarimento al Governo circa l'articolo 6 della legge numero 15 del 1997, dove si fa riferimento ad una legge che non riusciamo a trovare: c'è un decreto presidenziale 16 gennaio 1997, numero 15, articolo 6, che riguarda però un regolamento per la concessione di contributi per la redazione dei piani regolatori.

PRESIDENTE. È un errore materiale che comporta anche un aspetto concettuale.

Onorevole Assessore, o chiediamo subito informazioni o accantoniamo anche questo articolo.

DRAGO, *assessore alla Presidenza*. Se c'è qualche errore, lo accantoniamo.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti articoli:

emendamento 11.1:
Aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 11/1
Concessione di lavori pubblici
a soggetti-promotori

1. Le concessioni di lavori pubblici, compresi quelli relativi al recupero e gestione dei beni di interesse storico-artistico, sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione di lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, anche mediante un prezzo, che comunque non può superare il 50% dell'importo totale dei lavori. Le concessioni di cui al presente comma possono essere attribuite anche su iniziativa dei soggetti promotori, secondo le disposizioni che seguono.

2. I soggetti di cui al comma 3 del presente articolo, di seguito denominati "promotori", possono presentare alla Presidenza della Regione siciliana o a soggetti da questa delegati, di seguito denominati Amministrazioni aggiudicatrici, proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione del POR Sicilia 2000-2006, tramite i contratti di concessione di

cui al comma 1 del presente articolo, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto di massima, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché la indicazione dei seguenti elementi:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
- 7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
- 8) le garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice.

Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico finanziario.

3. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati nei successivi commi 22, 23, 24, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

4. L'amministrazione aggiudicatrice, entro 90 giorni dalla presentazione della proposta, valuta la fattibilità della proposta stessa sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del

contenuto della bozza di convenzione e verifica l'assenza di elementi ostativi alla realizzazione delle opere.

5. Qualora la proposta venga valutata di pubblico interesse, l'Amministrazione aggiudicatrice, verificata la disponibilità del contributo finanziario pubblico, provvede a comunicare al proponente l'esito delle verifiche, le eventuali osservazioni o modifiche, nonché lo schema di avviso di cui al successivo articolo 3.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5 il proponente comunica il proprio assenso alle modifiche apportate alla proposta dall'Amministrazione aggiudicatrice, ovvero la impossibilità a procedere agli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge per l'affidamento della concessione. In questo ultimo caso, ovvero nella eventualità di giudizio negativo sull'ammissibilità della proposta da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, nulla sarà dovuto al proponente anche se a titolo di solo rimborso delle spese.

7. Qualora la proposta venga valutata di pubblico interesse, il proponente, previa accettazione delle modifiche apportate dall'Amministrazione aggiudicatrice, procede:

a) alla pubblicazione della offerta per estratto secondo lo schema di avviso di cui al comma 5 e secondo le modalità previste per i bandi di gara di opere pubbliche dalla legislazione regionale per l'importo corrispondente a quello di concessione;

b) a porre a disposizione del pubblico il testo integrale dell'offerta ed il progetto allegato presso la sede dell'Amministrazione aggiudicatrice.

8. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'ultimo degli avvisi di cui al punto a) del comma 7 chiunque, aventi i requisiti di cui ai successivi commi 22, 23 e 24 eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi può presentare richiesta di invito a presentare offerta sulla proposta di concessione accompagnata dalla cauzione di cui al comma due del presente articolo.

9. L'amministrazione aggiudicatrice, trascorsi

i termini di cui al comma 8 del presente articolo procede:

- a) ad aggiudicare la concessione al propONENTE nel caso in cui non siano pervenute richieste di invito a partecipare alla proposta di concessione da parte di soggetti aventi i requisiti previsti dalla presente legge;
- b) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

- 1) il prezzo;
- 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
- 4) il rendimento;
- 5) la durata della concessione;
- 6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;

7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore.

10. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dall'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al venti per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il venti per cento. La cauzione presentata insieme alla proposta del promotore copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

11. Nel caso in cui nella procedura di cui al comma 9, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario lo stesso ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione, nel rispetto di tutte le condizioni dell'offerta risultata vincente; le modalità ed i tempi per l'eventuale esercizio della prelazione sono predeterminati nel bando di gara.

12. Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 4, il promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui al comma 2, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 10.

13. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.

14. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

15. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

16. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto

concessionario, l'amministrazione aggiudicatrice potrà impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

17. Con decreto del Presidente della Regione, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 16.

18. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

19. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

20. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

21. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 20. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

22. I soggetti che intendono proporre o partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la presentazione della proposta non inferiore al venticinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

b) capitale sociale non inferiore ad un decimo dell'investimento previsto per l'intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il dieci per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

23. In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d) del comma 22 il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) nella misura fissata del triplo.

24. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 22, lettere a) e b), devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%, mentre i requisiti previsti al comma 22, lettere c) e d) devono essere posseduti per intero da almeno una delle imprese consorziate a meno di quanto previsto al comma 23"»;

emendamento 11.2 all'emendamento articolo 11.1:

«*All'articolo 11.1, comma 2, l'inciso: "inseriti nella programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006" è soppresso*»;

emendamento 11.3 all'emendamento articolo 11.1:

«*All'articolo 11.1 comma 22 lett. a) il termine: "venticinque" è sostituito con il seguente: "dieci"*»;

emendamento 11.4 all'emendamento articolo 11.1:

«*All'articolo 11.1 comma 22 lett. b) il termine: "decimo" è sostituito con il seguente: "ventesimo"*»;

emendamento 11.5 all'emendamento articolo 11.1:

«*All'articolo 11.1 comma 22 lett. c) il termine: "dieci" è sostituito con il seguente: "cinque"*»;

emendamento 11.6 all'emendamento articolo 11.1:

«*All'articolo 11.1 comma 22 lett. d) il termine: "dieci" è sostituito con il seguente: "due"*»;

emendamento 11.7 all'emendamento articolo 11.1:

«*All'articolo 11.1 comma 23 l'inciso: "nella misura fissata del triplo" è sostituito con il seguente: "nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra il doppio e il triplo"*»;

emendamento 11.8:

«Pubblicità

1. La pubblicità dei bandi di gara prevista dai decreti legislativi di cui ai precedenti articoli 13 e 14 deve essere fatta con le seguenti modalità pena la nullità della gara rilevabile da chiunque vi abbia interesse:

a) Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono al-

tresi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, e dopo dodici giorni dall'invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno tre quotidiani e un periodico a maggiore diffusione nella regione in cui si svolgono i lavori, aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5 del presente articolo. La pubblicazione recante menzione della data di spedizione non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione;

b) per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, e per estratto, con le modalità previste dal precedente capoverso;

c) per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e per estratto su tre dei principali quotidiani e su un periodico regionale aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5 del presente articolo;

d) quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 euro, la pubblicazione deve essere effettuata su almeno un quotidiano e un periodico aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5 nonché nell'Albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.

2. I bandi di gara relativi agli appalti di servizi di cui al comma 2 del precedente articolo 13 ed al comma 2 del precedente articolo 14 nonché quelli di cui al precedente articolo 15, sono resi pubblici mediante pubblicazione nell'Albo degli Enti ove la stazione appaltante ha sede, nonché ove l'importo sia superiore a 40.000 euro mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed ove l'importo sia uguale o superiore a 500.000 euro mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana oltre a quella per estratto su almeno tre quotidiani e su un periodico regionale aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5 del presente articolo.

3. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

della Regione siciliana dei bandi relativi agli appalti di cui ai precedenti articoli 13 e 14 è fatta per estratto e non deve eccedere le seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto l'ente appaltante indica l'Ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti bandi, sui quotidiani e periodici, deve essere fatta utilizzando gli stessi caratteri dei testi della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

4. La Gazzetta ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare i bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta.

5. Al fine di garantire la trasparenza, l'economicità e l'efficacia della spesa pubblica e fatta salva l'applicazione del DPR n. 554 del 21 dicembre 1999 art. 80 commi 8 e 9, la pubblicità per estratto dei bandi di gara deve essere fatta solo sui quotidiani regionali e sui periodici regionali, settimanali o bisettimanali, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) una diffusione complessiva in Sicilia non inferiore a ventimila copie;
- b) la certificazione delle copie diffuse rilasciata dall'istituto nazionale ADS (Accertamento Diffusione Stampa) da almeno tre anni;
- c) i propri listini prezzi, ovvero quelli delle relative concessionarie di pubblicità, depositati presso le competenti camere di commercio.

Ai fini dell'assolvimento del predetto obbligo di pubblicità lo stesso giornale non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale.

6. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la multa da euro 1.000 a euro 10.000».

L'articolo 11 con i relativi emendamenti ed emendamenti articoli è accantonato. Abbiamo terminato il titolo I. Restano in sospeso gli articoli 10 e 11 con i relativi emendamenti.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a mer-

coledì 6 dicembre 2000, alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:

I – Discussione dei disegni di legge:

1) «Disposizioni per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e di riordino dei regimi d'aiuto alle imprese» (437 - 439 - 389 - 22 - 33 - 79 - 104 - 105 - 116 - 180 - 229 - 293 - 399 - 408 - 409 - 415 - 436 - 493 - 677 - 693 - 714 - 773 - 779 - 864 - 922 - 973 - 977 - 993 - 1031 - 1068 - 1121 - 1124 - 1125/A) (seguito);

2) «Provvedimenti urgenti a favore dei proprietari di immobili danneggiati dalla frana verificatasi nel dicembre 1996 a Marsala in località Timpone dell'Oro» (599 - 286 - 290 - 641/A) (seguito);

3) «Norme concernenti la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attività sportive» (272/A) (seguito);

4) «Istituzione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali» (1045 - 448 - 594 - 744 - 959 - 1021 - 1040/A) (seguito);

5) «Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente del consiglio. Caso di ineleggibilità» (1078 - II stralcio/A) (seguito);

6) «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, concernente "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale"» (1075 - 775 - 832 - 1038 - 1054 - 1055 - 1087 - 1097 - 1131/A);

7) «Disciplina degli appalti di lavori, forniture e servizi» (1114/A) (seguito).

II – Votazione finale dei disegni di legge:

1) «Norme sull'ordinamento degli enti locali» (1078 - 459 - 487 - 549 - 666 - 783 - 811 - 823 - 858 - 905 - 911 - 1102 - I stralcio/A);

2) «Norme finanziarie urgenti per l'anno 2000

e variazioni di bilancio» (1112 - III stralcio/A);

3) «Proroga cambiali agrarie» (1100 - 1171 - I stralcio/A);

4) «Interventi per impianti di tonnare, indennità pregresse per fermo e limitazioni delle attività di pesca nei golfi e sussidi per i familiari delle vittime di naufragi» (1081/A);

5) «Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a

seguito dello sciopero degli autotrasportatori» (1100 - 1171 - II stralcio/A).

La seduta è tolta alle ore 22.30.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Filippo Tornambé

 INDICE
INDICE
TARGATO n. 0922 602104 MONREALE